SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. **243**.

Regolamento recante il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi, alla riduzione della pianta organica ed al contenimento delle spese dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo i criteri del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabili al presente riordino;

Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla lettera *i)* del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'Istituto sono affidate al Ministero degli affari esteri, senza che ad esse sia preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell'8 marzo 2010, 17 maggio 2010 e 20 settembre 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazione

1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, di seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, di seguito denominato: «legge», è riordinato dal presente regolamento.

2. Lo IAO è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che impartisce le direttive generali cui l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

Art. 2.

Compiti

1. Lo IAO svolge i compiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge.

2. Lo IAO in particolare:

a) svolge attività di consulenza, assistenza e supporto operativo del Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale;

b) effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi di cooperazione internazionale;

c) assicura al Ministero degli affari esteri consulenza e assistenza nel campo dell'agricoltura oltre che l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli interventi previsti alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)* dell'articolo 2, comma 3 della medesima legge;

d) programma attività di formazione, aggiornamento e specializzazione in ambito accademico nei settori di competenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, provvedendo anche alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, storico e scientifico mediante ogni opportuna attività di promozione, ivi inclusa quella editoriale.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, lo IAO collabora, anche su incarico del Ministero, con altri enti, istituzioni, organizzazioni italiane ed estere, nonché con gli organismi internazionali multilaterali del settore.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dello IAO:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato di gestione.

Art. 4.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

2. L'incarico di cui al comma 1 è rinnovabile anche oltre il limite temporale di cinque anni.

3. Il Direttore generale è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dello IAO.

4. Il Direttore generale:

a) rappresenta lo IAO e lo dirige;

b) presiede il Comitato di gestione;

c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;

d) dirige gli uffici dello IAO e le relative attività;

e) conferisce gli incarichi ai dirigenti dello IAO;

f) svolge le funzioni ed attività amministrative individuate dal Regolamento di cui all'articolo 7.

5. Il Direttore generale trasmette al Ministro degli affari esteri una relazione annuale sui risultati dell'attività dello IAO.

Art. 5.

Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto da quattro membri, nonché dal Direttore generale, che lo presiede.

2. I componenti del Comitato di gestione, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono così designati:

a) due componenti dal Ministro degli affari esteri;

b) un componente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) un componente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I membri del Comitato di gestione durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati.

4. Il Comitato di gestione svolge funzioni di programmazione delle attività dello IAO e di monitoraggio e verifica della loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi del Ministro degli affari esteri.

5. In particolare, il Comitato di gestione su proposta del Direttore generale:

a) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;

b) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

c) delibera la pianta organica, gli atti organizzativi e regolamentari generali.

6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di gestione, fatti salvi eventuali rimborsi per spese di missione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento dello IAO sono disciplinati con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il regolamento di cui al comma 1, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3, nonché dell'ufficio monocratico di controllo interno;

b) le attività amministrative, contabili e finanziarie, nonché la gestione e la conservazione del patrimonio.

Art. 7.

Amministrazione e contabilità

1. Lo IAO provvede alla gestione amministrativa e contabile con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

Personale

1. Al personale dipendente dall'Istituto agronomico per l'Oltremare si applica la disciplina giuridica ed economica prevista per il personale del comparto Ministeri.

2. La dotazione organica del personale appartenente allo IAO è determinata dall'allegata tabella A.

Art. 9.

Fonti di finanziamento

1. Al conseguimento dei fini istituzionali lo IAO provvede, ai sensi dell'articolo 12 della legge:

a) con il contributo dello Stato, da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni nazionali e internazionali;

c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni;

e) mediante la costituzione e la partecipazione a società miste con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Direttore generale dello IAO in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato.

2. Fino alla nomina del Comitato di gestione, è confermato nelle funzioni il Comitato in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 111

Tabella A
(prevista dall'art. 8, comma 2)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE	
DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E DELLE AREE PRIMA SECONDA E TERZA	DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI	
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA	1
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	2
TOTALE	3
AREA TERZA	
TOTALE	23
AREA SECONDA	
TOTALE	10
AREA PRIMA	
TOTALE	1
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	3
TOTALE AREE FUNZIONALI	34
TOTALE COMPLESSIVO	37

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 26 ottobre 1962, n. 1612 (Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1962, n. 305.

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1988, n. 129, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è il seguente:

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei

servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevente interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14.».

— Il testo degli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«Art. 26 *(Taglia-enti)*. — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All' art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità, per il monitoraggio, istituita dall'art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti periferiche nell'ambito delle prefetture uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione».

— Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150.

— Il testo dell'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è il seguente:

«8-*bis*. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 10, comma 5 e dell'art. 2, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è il seguente:

«5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale».

«3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei Paesi beneficiari;».

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, si veda nelle note alle premesse.

11G0005

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2010.

Autorizzazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165/2001, per un totale di 113 posti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66, che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 28, che, nel disciplinare l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, prevede il concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 28, comma 7, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in cui è previsto che, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272, recante il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente ed in particolare l'art. 2, comma 2, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

Vista la nota circolare n. 46068 del 18 ottobre 2010, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto a tutte le amministrazioni pubbliche di comunicare il numero dei posti di dirigente da riservare al predetto corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

Viste le comunicazioni con le quali le amministrazioni hanno comunicato i posti da coprire mediante corso-concorso;

Ritenuto di autorizzare un numero di posti strettamente necessari, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di dotazioni organiche e limitazioni delle assunzioni e compatibilmente con le risorse finanziarie destinate per l'avvio del suindicato corso-concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale all'on.le prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on.le prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

La Scuola superiore della pubblica amministrazione è autorizzata ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per un totale di n. 113 posti nella qualifica di dirigente nei ruoli amministrativi ripartiti come da tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 novembre 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE CORSO CONCORSO SSPA	
AMMINISTRAZIONE	**Numero posti**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	8
MINISTERO DELL'INTERNO	6
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	5
MINISTERO LAVORO	5
MINISTERO DELLA SALUTE	2
MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	10
MINISTERO GIUSTIZIA (MINORILE)	1
MINISTERO GIUSTIZIA (ORG.)	15
MINISTERO AFFARI ESTERI	2
MINISTERO DIFESA	6
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	1
ISTITUTO COMMERCIO ESTERO	0
CONSIGLIO DI STATO	2
AGENZIA DELLE DOGANE	17
AGENZIA DEL TERRITORIO	8
AGENZIA DELLE ENTRATE	8
INPS	15
Totale	113

11A00329

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2010.

Disciplina delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha previsto che a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili;

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha disposto, tra l'altro, che con appositi provvedimenti sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del citato provvedimento;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare il comma 15 il quale prevede che le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

Attesa la necessità di disciplinare le modalità di attuazione del citato art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire le attività di acquisto e di vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati;

Considerato che alcune fattispecie relative all'acquisto ed alla vendita di immobili nonché alle operazione di utilizzo delle somme provenienti dalla vendita di immobili o di quote di fondi immobiliari non causano variazioni dei saldi strutturali di finanza pubblica;

Considerato che le operazioni di acquisto e di vendita di immobili che si realizzano in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 31 maggio 2010 dai competenti organi degli enti previdenziali pubblici e privati sono state già considerate nelle stime relative ai saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito soggettivo

1. Il presente decreto disciplina esclusivamente le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, come previsto ai sensi dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2.

Piani d'investimento

1. Gli enti così individuati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale e Direzione generale per le politiche previdenziali entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano.

2. Il piano distingue per le operazioni di acquisto, tra investimenti diretti ed investimenti indiretti, con separata indicazione delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da

quote di fondi immobiliari. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il piano di investimento è allegato al bilancio tecnico di cui al decreto interministeriale del 29 novembre 2007.

3. L'efficacia dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dei piani, salvo per le operazioni di cui all'allegato *A* che, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, potranno essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni.

4. Ai fini del coordinamento dell'accesso ai mercati finanziari, il piano indica i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte si realizzeranno.

5. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto in corso, avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 31 maggio 2010 dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale e Direzione generale per le politiche previdenziali. Le disponibilità rivenienti dalle suddette vendite devono essere esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 39

ALLEGATO *A*

Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica:

sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili;

sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili o dalle quote di fondi immobiliari costituiti anche mediante apporto di immobili, in quanto trattasi di vendite immobiliari indirette;

vendita diretta di immobili a privati;

vendita diretta di immobili da ente o cassa previdenziale ad ente o cassa previdenziale o ente della pubblica amministrazione.

11A00445

DECRETO 15 dicembre 2010.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2009 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 113,14;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2009 pari allo 0,7 %;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 113,14 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 113,93.

Roma, 15 dicembre 2010

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

l'Ispettore generale capo della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
SERINO

11A00330

DECRETO 30 dicembre 2010.

Ripartizione dei prezzi delle sigarette (tabella *A*).

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto l'art. 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce, nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati e, nel comma 4, che l'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'art. 39-*quinquies*, comma 2;

Visto l'art. 39-*octies*, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce le modalità di calcolo dell'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello della classe di prezzo più richiesta;

Visto l'art. 39-*quinquies*, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico per le sigarette sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta determinata ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 25 giugno 2010, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel quarto trimestre dell'anno 2010, per le sigarette, la classe di prezzo più richiesta è risultata essere pari ad euro 195,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base di cui al comma 1 del citato art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 58,5 per cento;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella A allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, è fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 146

TABELLA A

SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
0,08	17,90	29,83	131,19	179,00	(*)
0,81	18,00	30,00	131,19	180,00	
1,54	18,10	30,17	131,19	181,00	
2,28	18,20	30,33	131,19	182,00	
2,64	18,25	30,42	131,19	182,50	
3,01	18,30	30,50	131,19	183,00	
3,74	18,40	30,67	131,19	184,00	
4,48	18,50	30,83	131,19	185,00	
5,21	18,60	31,00	131,19	186,00	
5,94	18,70	31,17	131,19	187,00	
6,31	18,75	31,25	131,19	187,50	
6,68	18,80	31,33	131,19	188,00	
7,41	18,90	31,50	131,19	189,00	
8,14	19,00	31,67	131,19	190,00	
8,88	19,10	31,83	131,19	191,00	
9,61	19,20	32,00	131,19	192,00	
9,98	19,25	32,08	131,19	192,50	
10,34	19,30	32,17	131,19	193,00	
11,08	19,40	32,33	131,19	194,00	
28,92	19,50	32,50	114,08	195,00	
29,10	19,60	32,67	114,63	196,00	
29,30	19,70	32,83	115,17	197,00	
29,38	19,75	32,92	115,45	197,50	
29,48	19,80	33,00	115,72	198,00	
29,66	19,90	33,17	116,27	199,00	
29,85	20,00	33,33	116,82	200,00	
30,04	20,10	33,50	117,36	201,00	
30,22	20,20	33,67	117,91	202,00	
30,31	20,25	33,75	118,19	202,50	
30,41	20,30	33,83	118,46	203,00	
30,59	20,40	34,00	119,01	204,00	
30,78	20,50	34,17	119,55	205,00	
30,97	20,60	34,33	120,10	206,00	
31,15	20,70	34,50	120,65	207,00	
31,25	20,75	34,58	120,92	207,50	
31,33	20,80	34,67	121,20	208,00	
31,53	20,90	34,83	121,74	209,00	
31,71	21,00	35,00	122,29	210,00	
31,89	21,10	35,17	122,84	211,00	
32,08	21,20	35,33	123,39	212,00	
32,17	21,25	35,42	123,66	212,50	
32,27	21,30	35,50	123,93	213,00	
32,45	21,40	35,67	124,48	214,00	
32,64	21,50	35,83	125,03	215,00	
32,82	21,60	36,00	125,58	216,00	
33,01	21,70	36,17	126,12	217,00	
33,10	21,75	36,25	126,40	217,50	
33,20	21,80	36,33	126,67	218,00	
33,38	21,90	36,50	127,22	219,00	

TABELLA A				
SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
33,56	22,00	36,67	127,77	220,00
33,76	22,10	36,83	128,31	221,00
33,94	22,20	37,00	128,86	222,00
34,04	22,25	37,08	129,13	222,50
34,12	22,30	37,17	129,41	223,00
34,31	22,40	37,33	129,96	224,00
34,50	22,50	37,50	130,50	225,00
34,68	22,60	37,67	131,05	226,00
34,87	22,70	37,83	131,60	227,00
34,96	22,75	37,92	131,87	227,50
35,05	22,80	38,00	132,15	228,00
35,24	22,90	38,17	132,69	229,00
35,43	23,00	38,33	133,24	230,00
35,61	23,10	38,50	133,79	231,00
35,79	23,20	38,67	134,34	232,00
35,89	23,25	38,75	134,61	232,50
35,99	23,30	38,83	134,88	233,00
36,17	23,40	39,00	135,43	234,00
36,35	23,50	39,17	135,98	235,00
36,54	23,60	39,33	136,53	236,00
36,73	23,70	39,50	137,07	237,00
36,82	23,75	39,58	137,35	237,50
36,91	23,80	39,67	137,62	238,00
37,10	23,90	39,83	138,17	239,00
37,29	24,00	40,00	138,71	240,00
37,47	24,10	40,17	139,26	241,00
37,66	24,20	40,33	139,81	242,00
37,75	24,25	40,42	140,08	242,50
37,84	24,30	40,50	140,36	243,00
38,03	24,40	40,67	140,90	244,00
38,22	24,50	40,83	141,45	245,00
38,40	24,60	41,00	142,00	246,00
38,58	24,70	41,17	142,55	247,00
38,68	24,75	41,25	142,82	247,50
38,78	24,80	41,33	143,09	248,00
38,96	24,90	41,50	143,64	249,00
39,14	25,00	41,67	144,19	250,00
39,33	25,10	41,83	144,74	251,00
39,52	25,20	42,00	145,28	252,00
39,70	25,30	42,17	145,83	253,00
39,89	25,40	42,33	146,38	254,00
40,07	25,50	42,50	146,93	255,00
40,26	25,60	42,67	147,47	256,00
40,45	25,70	42,83	148,02	257,00
40,63	25,80	43,00	148,57	258,00
40,81	25,90	43,17	149,12	259,00
41,01	26,00	43,33	149,66	260,00
41,19	26,10	43,50	150,21	261,00
41,37	26,20	43,67	150,76	262,00
41,56	26,30	43,83	151,31	263,00
41,75	26,40	44,00	151,85	264,00

TABELLA A				
SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
41,93	26,50	44,17	152,40	265,00
42,12	26,60	44,33	152,95	266,00
42,30	26,70	44,50	153,50	267,00
42,49	26,80	44,67	154,04	268,00
42,68	26,90	44,83	154,59	269,00
42,86	27,00	45,00	155,14	270,00
43,04	27,10	45,17	155,69	271,00
43,24	27,20	45,33	156,23	272,00
43,42	27,30	45,50	156,78	273,00
43,60	27,40	45,67	157,33	274,00
43,79	27,50	45,83	157,88	275,00
43,98	27,60	46,00	158,42	276,00
44,16	27,70	46,17	158,97	277,00
44,35	27,80	46,33	159,52	278,00
44,53	27,90	46,50	160,07	279,00
44,72	28,00	46,67	160,61	280,00
44,91	28,10	46,83	161,16	281,00
45,09	28,20	47,00	161,71	282,00
45,28	28,30	47,17	162,25	283,00
45,47	28,40	47,33	162,80	284,00
45,65	28,50	47,50	163,35	285,00
45,83	28,60	47,67	163,90	286,00
46,03	28,70	47,83	164,44	287,00
46,21	28,80	48,00	164,99	288,00
46,39	28,90	48,17	165,54	289,00
46,58	29,00	48,33	166,09	290,00
46,77	29,10	48,50	166,63	291,00
46,95	29,20	48,67	167,18	292,00
47,14	29,30	48,83	167,73	293,00
47,32	29,40	49,00	168,28	294,00
47,51	29,50	49,17	168,82	295,00
47,70	29,60	49,33	169,37	296,00
47,88	29,70	49,50	169,92	297,00
48,06	29,80	49,67	170,47	298,00
48,26	29,90	49,83	171,01	299,00
48,44	30,00	50,00	171,56	300,00
48,62	30,10	50,17	172,11	301,00
48,81	30,20	50,33	172,66	302,00
49,00	30,30	50,50	173,20	303,00
49,18	30,40	50,67	173,75	304,00
49,37	30,50	50,83	174,30	305,00
49,55	30,60	51,00	174,85	306,00
49,74	30,70	51,17	175,39	307,00
49,93	30,80	51,33	175,94	308,00
50,11	30,90	51,50	176,49	309,00
50,29	31,00	51,67	177,04	310,00
50,49	31,10	51,83	177,58	311,00
50,67	31,20	52,00	178,13	312,00
50,85	31,30	52,17	178,68	313,00
51,04	31,40	52,33	179,23	314,00
51,23	31,50	52,50	179,77	315,00

aams

TABELLA A				
SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
51,41	31,60	52,67	180,32	316,00
51,60	31,70	52,83	180,87	317,00
51,78	31,80	53,00	181,42	318,00
51,97	31,90	53,17	181,96	319,00
52,16	32,00	53,33	182,51	320,00
52,34	32,10	53,50	183,06	321,00
52,52	32,20	53,67	183,61	322,00
52,72	32,30	53,83	184,15	323,00
52,90	32,40	54,00	184,70	324,00
53,08	32,50	54,17	185,25	325,00
53,28	32,60	54,33	185,79	326,00
53,46	32,70	54,50	186,34	327,00
53,64	32,80	54,67	186,89	328,00
53,83	32,90	54,83	187,44	329,00
54,02	33,00	55,00	187,98	330,00
54,20	33,10	55,17	188,53	331,00
54,39	33,20	55,33	189,08	332,00
54,57	33,30	55,50	189,63	333,00
54,76	33,40	55,67	190,17	334,00
54,95	33,50	55,83	190,72	335,00
55,13	33,60	56,00	191,27	336,00
55,31	33,70	56,17	191,82	337,00
55,51	33,80	56,33	192,36	338,00
55,69	33,90	56,50	192,91	339,00
55,87	34,00	56,67	193,46	340,00
56,06	34,10	56,83	194,01	341,00
56,25	34,20	57,00	194,55	342,00
56,43	34,30	57,17	195,10	343,00
56,62	34,40	57,33	195,65	344,00
56,80	34,50	57,50	196,20	345,00
56,99	34,60	57,67	196,74	346,00
57,18	34,70	57,83	197,29	347,00
57,36	34,80	58,00	197,84	348,00
57,54	34,90	58,17	198,39	349,00
57,74	35,00	58,33	198,93	350,00
57,92	35,10	58,50	199,48	351,00
58,10	35,20	58,67	200,03	352,00
58,29	35,30	58,83	200,58	353,00
58,48	35,40	59,00	201,12	354,00
58,66	35,50	59,17	201,67	355,00
58,85	35,60	59,33	202,22	356,00
59,03	35,70	59,50	202,77	357,00
59,22	35,80	59,67	203,31	358,00
59,41	35,90	59,83	203,86	359,00
59,59	36,00	60,00	204,41	360,00
59,77	36,10	60,17	204,96	361,00
59,97	36,20	60,33	205,50	362,00
60,15	36,30	60,50	206,05	363,00
60,33	36,40	60,67	206,60	364,00
60,53	36,50	60,83	207,14	365,00
60,71	36,60	61,00	207,69	366,00

aams

TABELLA A				
SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
60,89	36,70	61,17	208,24	367,00
61,08	36,80	61,33	208,79	368,00
61,27	36,90	61,50	209,33	369,00
61,45	37,00	61,67	209,88	370,00
61,64	37,10	61,83	210,43	371,00
61,82	37,20	62,00	210,98	372,00
62,01	37,30	62,17	211,52	373,00
62,20	37,40	62,33	212,07	374,00
62,38	37,50	62,50	212,62	375,00
62,56	37,60	62,67	213,17	376,00
62,76	37,70	62,83	213,71	377,00
62,94	37,80	63,00	214,26	378,00
63,12	37,90	63,17	214,81	379,00
63,31	38,00	63,33	215,36	380,00
63,50	38,10	63,50	215,90	381,00
63,68	38,20	63,67	216,45	382,00
63,87	38,30	63,83	217,00	383,00
64,05	38,40	64,00	217,55	384,00
64,24	38,50	64,17	218,09	385,00
64,43	38,60	64,33	218,64	386,00
64,61	38,70	64,50	219,19	387,00
64,79	38,80	64,67	219,74	388,00
64,99	38,90	64,83	220,28	389,00
65,17	39,00	65,00	220,83	390,00
65,35	39,10	65,17	221,38	391,00
65,54	39,20	65,33	221,93	392,00
65,73	39,30	65,50	222,47	393,00
65,91	39,40	65,67	223,02	394,00
66,10	39,50	65,83	223,57	395,00
66,28	39,60	66,00	224,12	396,00
85,62	50,00	83,33	281,05	500,00
234,33	130,00	216,67	719,00	1.300,00

(*) Per prezzi inferiori a €.179,00 per Kg. convenzionale la quota fornitore è negativa.

11A00499

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2010.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/159/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008, 2 aprile 2008, 9 settembre 2009, 3 settembre 2009, 29 marzo 2010, 29 marzo 2010, 29 marzo 2010, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 10 giugno 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 4 novembre, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 5 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 5 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2010, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2010 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2010 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE, 2008/42/CE, 2008/88/CE, 2008/123/CE, 2009/6/CE e 2009/36/CE, 2009/129/CE, 2009/134/CE e 2009/130/CE;

Vista la direttiva 2009/159/CE della Commissione del 16 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 15423 dell'8 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato III, parte 2 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, alle voci corrispondenti ai numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 54, 55, nella colonna g la data «31 dicembre 2009» è sostituita dalla data «31 dicembre 2010».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 ottobre 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dello sviluppo economico ad interim
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 172

11A00230

DECRETO 15 ottobre 2010.

Modifica dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE del 12 marzo 2010 della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei, sui prodotti alimentari e mangimi di orine vegetate e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo complessivo dei sottosegretari di Stato.

Visti i decreti ministeriali 10 novembre 2006, 29 maggio 2007. 20 settembre 2007 e 22 aprile 2009 di iscrizione, rispettivamente, delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, in attuazione delle rispettive direttive 2006/41/CE, 2007/6/CE, 2007/52/CE, 2008/116/CE di inclusione di dette sostanze attive, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid;

Considerato che l'Italia, come diversi altri Stati membri, ha segnalato alla Commissione che il rilascio accidentale delle suddette sostanze attive, nell'impiego per il trattamento delle sementi, ha portato a perdite consistenti di colonie di api da miele e che di conseguenza gli stessi Stati membri hanno adottato misure precauzionali per sospendere temporaneamente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, autorizzati per il trattamento delle sementi;

Considerato che la Commissione ha disposto, con la citata direttiva 2010/21/UE, la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, definendo ulteriori disposizioni per le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, comprese misure adeguate di attenuazione dei rischi indispensabili ai fini della protezione degli organismi non bersaglio, in particolare api da miele;

Ritenuto di dover recepire la direttiva 2010/21/UE, modificando l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda le disposizioni specifiche per le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid;

Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilità della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalità di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;

Considerato altresì, che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha istituito il progetto APENET con riguardo anche alla tematica «Effetti del mais conciato sulle api», coordinato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), e che detto progetto risulta preposto proprio allo studio delle problematiche legate agli incidenti dovuti all'impiego inopportuno delle sostanze in questione con la finalità di individuare tecnicamente un sistema applicativo per i prodotti contenenti dette sostanze, volto a garantire la tutela degli organismi non bersaglio, in particolare le api da miele;

Considerato che il progetto APENET prevede, inoltre, una linea di attività «Messa a punto di una rete di monitoraggio nazionale per la valutazione dello stato di salute delle api nelle zone a maggior rischio e nelle aree naturali protette» che ha permesso di attivare un sistema di monitoraggio nazionale al fine di migliorare le conoscenze su specifici patogeni dell'alveare ed aspetti residuali;

Considerato che nell'ambito di detto progetto è stato attivato il «Sistema delle segnalazioni di eventi di morie e spopolamenti che ha permesso l'ufficializzazione di tale sistema in merito ai suddetti fenomeni e all'esecuzione delle necessarie indagini di campo e di laboratorio;

Considerato che la direttiva 2010/21/UE della Commissione prevede l'introduzione di programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api da miele alle sostanze in questione configurandosi, pertanto, la necessità di strutturare al meglio la rete di monitoraggio e il sistema di segnalazioni;

Considerato che, alla luce dei risultati ottenuti nell'ambito di tale progetto relativamente all'anno 2010, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato l'esigenza di sviluppare ulteriori sperimentazioni in campo su scala maggiore di quella finora utilizzata, ed ha evidenziato che la risoluzione della problematica debba essere ricercata in un ulteriore abbattimento delle polveri emesse, raggiungibile con una concia adeguata delle sementi e con l'utilizzo di macchine seminatrici opportunamente modificate;

Considerato, inoltre, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha affidato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un'indagine tecnico-conoscitiva sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali e seminaturali ed in terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree naturali protette, finalizzato a completare il quadro conoscitivo del progetto APENET;

Considerato, pertanto, che risulta necessario ultimare le sperimentazioni in atto, per poter elaborare, alla luce delle ulteriori conoscenze acquisite, le disposizioni tecniche specifiche necessarie per la piena attuazione delle misure disposte dalla direttiva 2010/21 /UE;

Visto il decreto dirigenziale 16 settembre 2010 di proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego, per la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, di cui al decreto dirigenziale 14 settembre 2009, emanato, in via precauzionale, in attesa dell'elaborazione delle succitate disposizioni tecniche specifiche da adottare all'esito dell'ultimazione delle sperimentazioni e ricerche in atto;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, è modificato conformemente all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero della Salute, a conclusione delle sperimentazioni tuttora in corso e delle conseguenti valutazioni, stabilisce, con successivo decreto ministeriale, che non dovrà comportare nuovi oneri per le Amministrazioni, le modalità tecniche specifiche, per la piena attuazione delle misure riportate nell'allegato al presente decreto, relative alle sostanze attive clothianidin. tiametoxam. fipronil e imidacloprid. volte alla protezione di organismi non bersaglio. in particolare, api da miele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.18, foglio n.25

ALLEGATO

L'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 è così modificato:

1) Nella riga 123, relativa al clothianidin, nella colonna "disposizioni specifiche", la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l'impiego come trattamento delle sementi:

- **la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse,**
- **vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.**

Il Ministero della salute provvede affinché:

- **le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che le sementi sono state trattate con clothianidin e indichino le misure di mitigazione dei rischi di cui all'autorizzazione,**
- **le condizioni per l'autorizzazione, in particolare per le applicazioni mediante irrorazione, includano misure di mitigazione dei rischi per la protezione delle api da miele,**
- **siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api da miele al clothianidin in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.»;**

2) Nella riga 142, relativa al tiametoxam, nella colonna "disposizioni specifiche", la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l'impiego come trattamento delle sementi:

- **la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse,**
- **vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.**

Il Ministero della salute provvede affinché:

- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che le sementi sono state trattate con thiamethoxam e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all'autorizzazione,
- le condizioni per l'autorizzazione, in particolare per le applicazioni mediante irrorazione, includano misure di mitigazione dei rischi per la protezione delle api da miele,
- siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api da miele al thiamethoxam in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.»;

3) Nella riga 163, relativa al fipronil, nella colonna "disposizioni specifiche", la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida nel trattamento delle sementi.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele:

- la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse,
- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Il Ministero della salute provvede affinché:

- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che le sementi sono state trattate con fipronil e indichino le misure di mitigazione dei rischi di cui all'autorizzazione,
- siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api da miele al fipronil in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.»;

4) Nella riga 163, relativa al fipronil, nella colonna "disposizioni specifiche", la parte B della frase seguente è eliminata:

«all'impiego di attrezzature che garantiscano un'elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l'applicazione.»;

5) Nella riga 222, relativa all'imidacloprid, nella colonna "disposizioni specifiche", la parte A è sostituita da quanto segue:

«PARTE A

Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l'uso come trattamento delle sementi:

- la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Il Ministero della salute provvede affinché:

- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che le sementi sono state trattate con imidacloprid e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all'autorizzazione;
- le condizioni per l'autorizzazione, in particolare per le applicazioni mediante irrorazione, includano misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api da miele;
- siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api da miele all'imidacloprid in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.»;

6) Nella riga 222, relativa all'imidacloprid,, nella colonna "disposizioni specifiche", la parte B della frase seguente è eliminata:

«alla protezione delle api da miele, in particolare per le applicazioni a spruzzatura e devono garantire che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»

11A00203

DECRETO 10 novembre 2010.

Adozione del progetto esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010 - 2012.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 3, dell'Intesa 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 (Rep. n. 63/CSR), che prevede che il Ministro della salute, sentite le Regioni, approvi entro il 31 marzo 2010 il «documento operativo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al predetto Piano nazionale della prevenzione 2010-2012»;

Visto l'art. 1, comma 2, dell'Intesa 7 ottobre 2010, recante modifiche all'Intesa 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 (Rep. n. 166/CSR), che sostituisce il predetto termine del 31 marzo 2010 con il termine del 31 ottobre 2010;

Considerato che il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, (allegato 1 alla citata Intesa del 29 aprile 2010) ha identificato le azioni centrali necessarie al supporto della programmazione regionale per l'attuazione dei previsti interventi e che nell'Allegato 2 alla medesima Intesa è definita l'impostazione concettuale e metodologica da adottarsi nel «documento operativo per l'attuazione delle linee di supporto del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012» in parola;

Rilevato che ai sensi dell'Allegato 2 alla citata Intesa del 29 aprile 2010, il documento operativo in parola va espressamente contestualizzato rispetto alle funzioni della cosiddetta stewardship attribuite al Ministero della salute;

Rilevata, altresì, la necessità che tale documento operativo:

1) renda esplicito e condiviso l'approccio strategico adottato;

2) definisca delle priorità, concentrando sforzi e risorse su ambiti concordati e funzionali allo sviluppo dell'attività programmatoria regionale e che, da questo punto di vista, poiché assumono importanza rilevante le azioni che più direttamente influenzano/determinano gli assetti di sistema e quelle che favoriscono un salto di qualità nella interazione/collaborazione con le regioni, siano sviluppate le azioni centrali effettivamente applicative delle linee strategiche della stewardship nonché siano scelti alcuni ambiti tematici prioritari per esigenze di attenzione e/o temporali.

3) adotti una struttura coerente a quella dei Piani regionali di prevenzione rispettandone il medesimo schema logico articolato in due nuclei tematici costituiti da un «Quadro strategico» — di fatto enunciato nell'Allegato 2 alla più volte citata Intesa 29 aprile 2010 — ed un «Piano operativo» che, come convenuto, consenta lo sviluppo delle azioni centrali contemporaneamente in ambiti complementari;

Sentite le Regioni che si sono espresse con comunicazione formale del Coordinamento interregionale prevenzione n. 542679 del 15 ottobre 2010;

Preso atto che con tale comunicazione le regioni hanno chiesto espressamente che il Ministero della salute individui le priorità di cui sopra entro il 28 febbraio 2011 sulla base dell'esame dei Piani regionali di prevenzione presentati al 31 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il 30 aprile 2011 è adottato il progetto esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012.

2. Il progetto esecutivo di cui al comma 1, in applicazione dei principi richiamati in premessa, consta di un quadro strategico e di un piano operativo.

3. Il quadro strategico di cui al comma 2 consiste nella esplicitazione delle funzioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto, di cui fa parte integrante.

4. Il piano operativo di cui al comma 2, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, lettera *i)*, dell'Intesa 29 aprile 2010 di cui in premessa, esplicita — per ogni linea di supporto centrale — razionale, livello di responsabilità, attori coinvolti, obiettivo dell'azione, metodologia, indicatori per l'attuazione dell'azione, cronogramma, eventuale budget. Le relative priorità e le modalità attuative delle linee di supporto centrali sono individuate d'intesa con regioni e province autonome, entro il 28 febbraio 2011, sulla base dell'esame dei Piani regionali di prevenzione 2010-2012.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio per i previsti controlli di legge.

Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2010
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 246

ALLEGATO *1*

Sintesi delle funzioni che concretizzano, secondo il *conceptual framework* della stewardship, il progetto esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012.

Funzione della Stewardship	**Principali elementi (core attributes)**	**Significato prevalente**
Esercitare influenza sugli interlocutori mediante azioni di indirizzo	Stabilire un insieme di norme che guidino l'operato dell' organizzazione (regole, procedure, leggi, decreti, codici di comportamento, standard, modalità di utilizzo dei finanziamenti ecc.) Definire standard e requisiti per garantire che gli obiettivi vengano raggiunti anche in collegamento col sistema dei LEA Fornire sostegno, appoggio e consiglio agli interlocutori (accompagnamento), in particolare alle Regioni Partecipare ai comitati e nelle sedi in cui gli interlocutori prendono decisioni (CIP, conferenza Stato-Regioni)	È una funzione correlata alla capacità di implementazione degli interventi pianificati e programmati. Essa si basa sulla considerazione che un'azione efficace di *stewardship* deve preoccuparsi che il complesso del sistema sanitario sia coerente con gli obiettivi della *policy* e che ci sia un coerente sistema di relazioni e linee di comunicazione. Essa comprende anche le iniziative per rimuovere gli ostacoli strutturali all'uso efficiente de equo delle risorse. In questo documento sono considerate pertinenti a questa funzione le azioni di indirizzo, nel loro vario livello di cogenza legislativa e/o amministrativa
Garantire la realizzazione delle politiche fornendo strumenti per l'attuazione della programmazione	Linee Guida e protocolli nazionali Piani di formazione nazionale (a cascata) Contratti di lavoro (ad es. con la Medicina Generale) Coinvolgimento degli interlocutori nel processo decisionale, nella definizione di strategie e obiettivi comuni e condivisi Garantire che ad ogni responsabilità corrisponda il potere decisionale necessario per assolverla, utilizzato in modo corretto	Si tratta di una funzione che deriva dalla consapevolezza che un elemento chiave della *stewardship* è quello di garantire l'implementazione degli interventi programmati per ottenere gli obiettivi di salute. Una parte di questa funzione risiede nella capacità di implementazione che deriva dal possesso e dall'uso del potere di guidare o influenzare i comportamenti dei differenti attori. Due ulteriori aspetti riguardano le interazioni tra questa "capacità di guida" e quella di costruire coalizioni e partnership e di assicurare la coerenza tra le *policiy*, le strutture organizzative e la cultura degli attori.
Stabilire e mantenere collaborazioni e partnership	Identificare gli interlocutori per ciascuna azione centrale descrivendone l'influenza e l'atteggiamento (favorente o sfavorente) Promuovere network di eccellenze regionali e rapporti stabili di confronto e collaborazione con le società scientifiche Promuovere il sostegno alle politiche e strategie impopolari, in particolare promuovendo partnership con le associazioni di settore	Questa funzione è giustificata dall'assunzione che sono molti i fattori che direttamente o indirettamente hanno un impatto sulla salute e spesso lo *steward* ha su di loro un'autorità formale piccola o assente. Non potendo quindi agire su questi fattori da solo, lo *steward* deve coinvolgere altri attori per determinare un cambiamento positivo. Per essere efficace è quindi necessario costruire a mantenere una grande varietà di relazioni, network e partnership. Tale aspetto deve integrarsi con la funzione di esercizio dell'attività di indirizzo mediante la legislazione e la regolamentazione.
Garantire la responsabilità (accountability)	Esistenza di regole sulla pubblicazione dei piani, relazioni (report), codici di comportamento, rendiconti economici, ecc. Effettiva loro pubblicazione, disponibilità e ampia diffusione in una	È necessario garantire che tutti gli attori del sistema esercitino la responsabilità nelle proprie azioni e che questa responsabilità sia accompagnata da una comunicazione trasparente. D'altra parte, l'essere responsabili nei confronti della

	forma comprensibile Programmi sistematici di Audit interno Fornire linee-guida (per garantire la qualità tecnica) Campagne di comunicazione Rendicontazione sociale	popolazione è un mezzo per influenzare positivamente le relazioni tra la popolazione stessa e il sistema sanitario (in particolare rispetto alla percezione e all'uso del sistema). L'essere responsabili aiuta ad individuare e ad ovviare lo spreco di risorse, le *malpractice* o le negligenze
Gestione basata sulla conoscenza	Produzione e analisi di evidenze (studi epidemiologici, *performance analysis*, studi di impatto ecc) Implementazione di Sistemi di sorveglianza Analisi delle evidenze Implementazione di basi di dati	Questa funzione è giustificata dal fatto che la conoscenza contribuisce a prendere decisioni più informate e quindi complessivamente favorisce migliori risultati per il sistema sanitario. La conoscenza (intelligenza) ha un significato più ampio e profondo di "informazione" perché implica la capacità di identificare ed interpretare gli elementi essenziali. Questa conoscenza deve essere disponibile a tutti i livelli del sistema sanitario e a tutti gli attori per svolgere i loro compiti all'interno del sistema. Nel presente contesto, essa riassume gli elementi di genesi e sintesi di nuove conoscenze nonché tutte le attività pertinenti ai sistemi informativi e di sorveglianza.

L'utilizzo delle funzioni di stewardship per la definizione delle linee di supporto centrali è, ovviamente, condizionato da aspetti di sistema preesistenti che concernono:

- l'assetto istituzionale;
- la definizione di visione e obiettivi (a medio e lungo periodo), dei ruoli degli attori, delle strategie e delle politiche percorribili per indurre cambiamenti;
- il finanziamento;
- gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione.

11A00208

DECRETO 24 novembre 2010.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Campania, Lazio, Lombardia e Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Viste le motivate richieste delle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria e delle Province autonome di Trento e Bolzano circa la necessità di un terzo periodo di deroga alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001, ed in particolare il comma 6, del medesimo articolo, relativamente alla necessità, in proposito, dell'«acquisizione del parere favorevole della Commissione europea»;

Vista la decisione della commissione C(2010)7605 del 28 ottobre 2010;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Campania può concedere il rinnovo della deroga per il parametro FLUORURO entro il Valore Massimo Ammissibile di 2,5 mg/l e fino al 31 dicembre 2010 per i comuni: Cercola, Ercolano, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S.Anastasia, S.Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Volla.

2. La regione Lazio può concedere il rinnovo della deroga per il parametro FLUORURO entro il Valore Massimo Ammissibile di 2,5 mg/l:

fino al 31 dicembre 2011, per il comune di Aprilia – Campoleone;

fino al 31 dicembre 2012, per i comuni: Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Ciampino, Civitavecchia, Genzano di Roma, Lanuvio, Magliano Romano, Mazzano Romano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

3. La regione Lombardia può concedere il rinnovo della deroga per il parametro ARSENICO:

entro il Valore Massimo Ammissibile di 15 µg/l:

i. fino al 31 dicembre 2010, per i comuni di Cava Manara e Gambolò;

ii. fino al 31 dicembre 2011, per i comuni di Bassano Bresciano e San Gervasio Bresciano;

entro il Valore Massimo Ammissibile di 20 µg/l, fino al 31 dicembre 2011, per i comuni di Introzzo e Sueglio.

4. La regione Toscana può concedere il rinnovo della deroga:

per il parametro ARSENICO entro il Valore Massimo Ammissibile di 20 µg/l fino al 31 dicembre 2012 per i comuni di Foiano della Chiana e Marciano della Chiana;

per il parametro BORO:

entro il Valore Massimo Ammissibile di 3 mg/l, fino al 31 dicembre 2012, per i comuni di Montevarchi, Bucine, Cecina Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Porto Ferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Suvereto, San Vincenzo e Montecatini Val di Cecina;

entro il Valore Massimo Ammissibile di 2 mg/l, fino al 31 dicembre 2010, per il comune di Monterotondo Marittimo.

Art. 2.

1. L'acqua distribuita, pur nei limiti consentiti dal precedente art. 1, non deve essere utilizzata per il consumo potabile dei neonati e dei bambini fino all'età di 3 anni.

2. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero della Salute qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

Art. 3.

1. Le Regioni devono provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, com-

ma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.

2. Nell'ambito della suddetta informativa le Regioni devono, inoltre, informare circa le modalità per ridurre i rischi legati all'acqua potabile per la quale è stata concessa la deroga, e in particolare circa l'utilizzo da parte di neonati e di bambini fino all'età di 3 anni.

Art. 4.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità Regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 5.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga emanati dalle Regioni devono riportare informazioni chiare relative a:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Le Regioni informano il Ministero della salute, entro il 31 agosto di ogni anno, circa le iniziative adottate (ivi comprendendo informazioni circa l'approvvigionamento idrico per i neonati ed i bambini al di sotto dei tre anni), presentando un'opportuna relazione che comprenda anche informazioni sui progressi realizzati nelle misure correttive, i dati del monitoraggio dei parametri oggetto di deroga, una panoramica dei consigli forniti alla popolazione interessata e i volumi di acqua forniti in bottiglie o contenitori.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

11A00222

ORDINANZA 3 dicembre 2010.

Misure cautelative a tutela della salute, sull'uso dei prodotti denominati Forest Green, Jamaican Spirit, Star of Fire, Amazonas, Amazonas Vanilla, B-52 e Jamaican Gold.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche antidroga - ha segnalato con note prot. EWS 129/10 del 18 ottobre 2010 e prot. 3599 del 27 ottobre 2010, diversi casi di intossicazione acuta, documentati dal Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, causati dall'inalazione del cannabinoide sintetico JWH-250, contenuto in una miscela aromatica presente in prodotti commerciali denominati Forest Green e Jamaican Spirit, e rilevato in più Paesi europei nei prodotti Spice-simile denominati Star of Fire, Amazonas, Amazonas Vanilla, B-52 e Jamaican Gold (e relative presentazioni commerciali), acquistabili su Internet e nei cosiddetti Smart shop, venduti come profumatori d'ambiente;

Considerato che esiste un grave rischio per la salute pubblica, connesso all'uso improprio dei prodotti;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare misure cautelative a tutela della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica, data la gravità degli effetti provocati dal consumo dei citati prodotti e la facilità con cui questi possono essere acquistati via Internet o negli Smart shop;

Acquisite le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità che con foglio prot. 45495 del 28 ottobre 2010 ha, fra l'altro, rappresentato che:

«Il JWH-250 [3-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone] è un cannabinoide di sintesi appartenente alla classe dei fenilacetilindoli o (benzoilindoli).. »;

«Il JWH-250 è un cannabimimetico in quanto, rispetto al THC (delta-9-tetraidrocannabinolo), pur presentando una struttura molecolare diversa, essi producono effetti simili e di maggiore intensità. È infatti un potente agonista selettivo del recettore CB1 (Ki=11±2 *nM)* ed in misura minore del CB2 (Ki=33±0.2 *nM)*; la sua affinità per il CB1 si approssima a quella che caratterizza il JWH-073 (Ki=8.9±1.8 *nM)* ed il JWH-018 (Ki=9±5 *nM)* già inseriti in Tabella I ai sensi del DPR 309/90 e s.m.i. con decreto del Ministro della salute 16 giugno 2010.. »;

«L'elevata potenza farmacologica del JWH-250, pur se dimostrata in letteratura solo in vitro, fa presupporre effetti psicoattivi significativi anche a basse dosi;...»;

«Le intossicazioni registrate, supportate da dati clinici e tossicologici, testimoniano la concreta possibilità di rischi per la salute correlati all'uso di JWH-250..»;

«Per le ragioni suddette, il JWH-250 è nei fatti assimilabile a sostanze psicoattive pericolose per la salute e già tabellate. A tale riguardo anche in ragione del fatto che la molecola è stata recentemente messa sotto controllo in diversi Paesi europei, si ritiene opportuno considerare l'eventualità di inserire il JWH-250 in Tabella I , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e successive modifiche e integrazioni..»;

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini sopra indicati;

Ordina:

Art. 1.

1. Sulla base degli elementi tecnici specificati in premessa, relativi alla pericolosità per la salute pubblica della sostanza JWH-250, ed in attesa della definizione della procedura prevista per l'inserimento nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il Testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, è vietata la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato, il commercio anche attraverso la vendita via Internet e l'uso dei prodotti denominati Forest Green, Jamaican Spirit, Star of Fire, Amazonas, Amazonas Vanilla, B-52 e Jamaican Gold nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti la sostanza predetta.

Art. 2.

1. È altresì vietata la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato, il commercio anche attraverso la vendita via Internet e l'uso di tutti i prodotti, nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti la sostanza JWH-250.

Art. 3.

1. I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, già immessi sul mercato, devono essere ritirati dal commercio dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. I soggetti in possesso di tali prodotti per la vendita sono tenuti a darne immediata comunicazione alle Forze dell'ordine al fine della constatazione delle giacenze e del sequestro cautelativo.

Art. 4.

1. Le Autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento.

Art. 5.

1. La presente ordinanza ha validità fino all'inserimento della sostanza JWH-250 nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e, comunque, fino al 31 maggio 2011.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 30

11A00532

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Melian Varga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha

per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 29 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Melian Varga nato a Țaga (Romania) il giorno 19 luglio 1970, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licență de Doctor Medic Stomatolog in profilul medicină specializarea Stomatologie" rilasciato in data 1° ottobre 1998 con il n. 668 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Juliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Dmecreto, il titolo di "Diploma de Licență de Doctor Medic Stomatolog in profilul medicină specializarea Stomatologie" rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Juliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Romania – in data 1° ottobre 1998 con il n. 668 al sig. Melian Varga, nato a Țaga (Romania) il giorno 19 luglio 1970, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Melian Varga è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00195

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Tobias Ralf Brandenburg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 dicembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Tobias Ralf Brandenburg nato a Dusseldorf (Germania) il giorno 27 settembre 1967, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie im Gebiet Chirurgie" rilasciato in data 15 dicembre 2009 dalla Ärztekammer Berlin - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto che il sig. Tobias Ralf Brandenburg è stato autorizzato all'esercizio della professione di medico con decreto di questo Ministero in data 28 luglio 2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 197 del 24 agosto 2010;

Preso atto che il mSig. Tobias Ralf Brandenburg non risulta iscritto presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Fachärzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie im Gebiet Chirurgie" rilasciato dalla Ärztekammer Berlin - Germania - in data 15 dicembre 2009 al sig. Tobias Ralf Bran-

denburg, nato a Dusseldorf (Germania) il giorno 27 settembre 1967, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Art. 2.

Il sig. Tobias Ralf Brandenburg in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico citata in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00196

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Goran Arandjelovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in urologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Goran Arandjelovic nato a Niš (Serbia) il giorno 13 aprile 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharzt für Urologie» rilasciato in data 24 luglio 2010 dalla Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di urologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Facharzt für Urologie» rilasciato dalla Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania - in data 24 luglio 2010 al sig. Goran Arandjelovic, nato a Niš (Serbia) il giorno 13 aprile 1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in urologia.

Art. 2.

Il sig. Goran Arandjelovic già iscritto all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Padova è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in urologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00199

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Gnand Anton, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Gnand Anton, nato a Bacau (Romania) il giorno 25 gennaio 1978, cittadino rumeno chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il collegio nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente autorità di governo rumena - Ministero della sanità della Romania - in data 7 settembre 2010, che certifica che l'interessato, avendo esercitato effettivamente e legalmente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il collegio nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2004 dal sig. Gnand Anton, nato a Bacau (Romania) il giorno 25 gennaio 1978, cittadino rumeno, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. signor Gnand Anton è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00200

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Nine Dorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Nine Dorin, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale di specialità sanitaria di Craiova nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale di specialità sanitaria di Craiova nell'anno 1994 dal sig. Nine Dorin, nato a Caracal (Romania) il giorno 7 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Nine Dorin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00201

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Stoian Marius Nicolae, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Stoian Marius Nicolae, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2008 dal sig. Stoian Marius Nicolae, nato a Rimnicu Vilcea (Romania) il giorno 1° novembre 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Stoian Marius Nicolae è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00202

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Clemens Maria Otte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Clemens Maria Otte nato a Bamberg (Germania) il giorno 26 marzo 1980, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 7 luglio 2010 dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen - Nürnberg (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen - Nürnberg (Germania) in data 7 luglio 2010 al sig. Clemens Maria Otte, nato a Bamberg (Germania) il giorno 26 marzo 1980, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Clemens Maria Otte è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00215

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ali Yuseinov Hadzhiyski, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ali Yuseinov Hadzhiyski nato a Trigrad (Bulgaria) il giorno 10 luglio 1975, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Магистьр Стоматолг» rilasciato in data 9 giugno 2001 con il n. 3144 dall'Istituto superiore di medicina città di Plovdiv (Bulgaria) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Магистьр Стоматолг» rilasciato dall'Istituto superiore di medicina città di Plovdiv (Bulgaria) in data 9 giugno 2001 con il n. 3144 al sig. Ali Yuseinov Hadzhiyski, nato a Trigrad (Bulgaria) il giorno 10 luglio 1975, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Ali Yuseinov Hadzhiyski è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00216

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Athanasios - Rene Giannokos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Athanasios - Rene Giannakos nato a Sykeai (Grecia) il giorno 30 dicembre 1974, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπεδική» rilasciato in data 24 settembre 2010 dalla Prefettura di Larissa - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπεδική» rilasciato dalla Prefettura di Larissa - Grecia – in data 24 settembre 2010 al sig. Athanasios - Rene Giannakos, nato a Sykeai (Grecia) il giorno 30 dicembre 1974, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Athanasios - Rene Giannakos già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Milano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00220

DECRETO 23 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Remya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Remya ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la «Rajiv Gandhi University of Health Sciences» di Bangalore (India) dalla sig.ra Thomas Remya, nata a Thiruvalla (India) il giorno 25 settembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Remya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00217

DECRETO 23 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Tija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Tija ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Karnatak Health Institute School of Nursing» di Ghataprabha (India) dalla sig.ra Thomas Tija, nata a Arpookara (India) il giorno 21 aprile 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Tija è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00218

DECRETO 23 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Jeni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abraham Jeni ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «Karnatak Health Institute School of Nursing» di Ghataprabha (India) dalla sig.ra Abraham Jeni, nata a Thellakom Kerala (India) il giorno 3 agosto 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Abraham Jeni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00219

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 ottobre 2010.

Determinazione, per l'anno 2009, dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'introduzione di un sistema finalizzato all'indennizzo del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 2000, che demanda ad un successivo decreto ministeriale adottato su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi assicurativi di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2009 concernente «determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per gli anni 2006, 2007 e 2008»;

Vista la determina del Presidente – Commissario straordinario dell'INAIL n. 15 del 30 giugno 2010, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – art. 13. Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l'anno 2009»;

Vista la nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL che valuta la misura dell'addizionale relativa all'anno 2009 pari al 1,60% dei contributi dovuti per lo stesso anno;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota del 6 ottobre 2010, prot. n. 83916;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per l'anno 2009;

Decreta:

Per l'anno 2009 è determinata l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 nella misura pari al 1,60% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,registro n. 18, foglio n. 112

11A00531

DECRETO 14 dicembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale e delle commissioni speciali dell'I.N.P.S. di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO

Visti:

il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7 novembre 1996, n. 687 recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;

il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme di attuazione della predetta legge;

la legge 9 marzo 1989, n. 88 sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. che modifica, fra gli altri, gli artt.. 34, 35, 36 e 37 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

la legge 30 dicembre 1986, n. 936, sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, con particolare riferimento all'art. 4 , in cui sono specificati gli elementi sintomatici del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali;

la legge 24 novembre 2000, n. 340 (norme in materia di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi);

le direttive ministeriali sulla costituzione degli organi collegiali dell'I.N.P.S., con particolare riferimento alla Circ. n. 31/89 del 14 aprile 1989 e alla Circ. n. 33/89 del 19 aprile 1989 emanate dalla Direzione Generale della Previdenza Sociale, Divisione III, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88;

la circolare prot. 13409 del 26 aprile 1993 della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

la circolare prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione I – emanata a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, che, tra l'altro, all'art. 7 comma 10, ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali dell'INPS e delle Commissioni Speciali dei Comitati Provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Inps, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 639/70, il quale prevede che tutti gli organi disciplinati dallo stesso D.P.R. sono rinnovati ogni quattro anni;

i precedenti decreti di ricostituzione rispettivamente del Comitato e delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti i lavoratori autonomi presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Prato e successive modificazioni;

Considerato che:

si deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti organi collegiali;

il Comitato deve essere composto così come previsto dal primo comma dell'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88\1989;

ai fini della nomina dei componenti del Comitato si deve procedere preliminarmente alla ripartizione del numero dei componenti di tale organo tra i settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S. ed, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali, in osservanza dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del citato D.P.R. n. 639/1970;

alla composizione delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti prestazioni relative a lavoratori autonomi si deve provvedere in conformità con quanto stabilito dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/89;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Ritenuto che:

la competenza è propria;

è stata effettuata la ripartizione del numero dei membri del Comitato in attuazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del D.P.R. n. 639/1970;

ai fini dell'attribuzione dei posti dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nell'ambito del Comitato e delle speciali Commissioni, tenuto conto anche del numero limitato dei posti disponibili, occorre accertare quali siano le associazioni sindacali più rappresentative e, di conseguenza, in assenza di norme di legge, occorre predeterminare i criteri di valutazione della maggiore rappresentatività;

un primo criterio di valutazione può essere costituito dalle indicazioni contenute nel quinto comma dell' art. 4 della legge n. 936/1986 sul CNEL;

nella individuazione dei criteri selettivi della maggiore rappresentatività, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tendente alla valorizzazione del pluralismo partecipativo, ritiene che, ai fini della valutazione del grado di rappresentatività, vanno necessariamente considerate, accanto al dato quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati e della maggiore o più complessa struttura organizzativa dell'associazione sindacale, la specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi coinvolti;

inoltre, l'orientamento giurisprudenziale ha specificato che i criteri selettivi della maggiore rappresentatività devono essere tali da consentire un equo contemperamento del c.d. criterio maggioritario (attribuzione di tutti i posti disponibili alla associazione sindacale datoriale più rappresentativa del settore), con il criterio selettivo rispondente al principio di rilevanza costituzionale (art. 3 Cost.) del pluralismo partecipativo (considerazione anche della specificità, qualità e rilevanza degli interessi espressi);

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stata affermata la necessità di un «contemperamento del criterio pluralistico con il principio proporzionale, che richiede una selezione, tra le associazioni più rappresentative, di quelle più rappresentative»;

la Corte Costituzionale (Sent. n. 975/1988) ha espresso l'orientamento per cui «la legge non può individuare a priori una o più organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorità amministrativa preposta alla nomina che, volta per volta, valuterà, comparativamente, il rispettivo grado di rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti»;

ai fini della più corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, in carenza di una espressa previsione normativa, si debbano applicare, essenzialmente, i seguenti criteri di valutazione:

per le 00-SS. dei lavoratori:

a) la consistenza numerica degli iscritti;

b) partecipazione alla contrattazione collettiva;

c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive presso la Direzione Provinciale del Lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le organizzazioni contrapposte;

e) stipula contratti collettivi di lavoro;

f) rappresentanza aziendale elettiva;

per le 00. SS. dei datori di lavoro:

a) consistenza numerica delle aziende associate e dei lavoratori da queste occupate;

b) partecipazione alla contrattazione collettiva;

c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive presso la Direzione Provinciale del Lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le organizzazioni contrapposte;

e) stipula contratti collettivi di lavoro;

in base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., alle quali vanno assegnati rispettivamente i posti di componente in seno al Comitato come di seguito specificato: n. 3 posti alla C.G.I.L.; n. 2 posti alla C.I.S.L.; n. 1 posto alla U.I.L.;

l'associazione sindacale dei dirigenti di azienda più rappresentativa è risultata la C.I.D.A. (Confederazione Italiana dei Dirigenti di Azienda);

sulla base della ripartizione per settori economici del numero dei posti di componenti del Comitato in rappresentanza dei datori di lavoro, n. 1 posto deve essere attribuit0 al settore industria ed n. 1 posto al settore artigianato;

nel settore industria, l'associazione datoriale largamente più rappresentativa è risultata l'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE e ad essa vanno attribuiti i posti di componente in rappresentanza del settore;

per quel che concerne il settore artigianale, in base alle risultanze istruttorie ed alle valutazioni incrociate e comparate, formulate sulla base degli indicatori e dei criteri selettivi sopra enunciati, è emerso che l'associazione maggiormente rappresentativa è la CONFARTIGIANATO;

con riferimento al predetto settore artigiano, il posto del rappresentante dei lavoratori autonomi in seno al Comitato deve essere attribuito all'organizzazione più rappresentativa del settore, e, cioè, alla CONFARTIGIANATO, in modo che risulti attribuita alla stessa associazione anche la presidenza della speciale Commissione;

conseguentemente il posto di componente del Comitato in rappresentanza dei datori di lavoro artigiani deve essere assegnato alla CONFARTIGIANATO;

i posti in rappresentanza dei lavoratori autonomi della categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni e di quella esercenti attività commerciali vanno attribuiti, rispettivamente, alla COLDIRETTI - Prato e alla CONFCOMMERCIO che sono risultate le associazioni più rappresentative per le predette categorie;

è opportuno procedere contestualmente e con gli stessi criteri selettivi della maggiore rappresentatività anche alla nomina dei quattro componenti di ognuna delle tre speciali Commissioni del Comitato Provinciale previste dall'art. 46, comma terzo, della legge n. 88/1989;

ai fini della nomina dei componenti delle predette speciali Commissioni, le associazioni più rappresentative sono risultate le seguenti, alle quali vanno attribuiti i posti di componenti come di seguito specificato:

a) per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

COLDIRETTI PRATO - 1 posto;

C.I.A. - 1 posto;

CONFAGRICOLTURA - 1 posto.

b) per la categoria artigiani:

CONFARTIGIANATO - 2 posti;

C.N.A Artigianato Pratese - 1 posto.

c) per la categoria esercenti attività commerciali:

CONFCOMMERCIO - 2 posti;

CONFESERCENTI - 1 posto;

sono state richieste alle associazioni sindacali più rappresentative come sopra specificato le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato ed alle Commissioni speciali;

sono pervenute dalle predette associazioni le designazioni richieste;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito il Comitato Provinciale presso la sede provinciale I.N.P.S. di Prato.

Esso ha la seguente composizione:

A) Componenti di diritto:

DIRETTORE pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Prato;

DIRETTORE pro-tempore della Direzione Provinciale del Tesoro di Prato;

DIRIGENTE pro-tempore della Sede Provinciale dell'I.N.P.S. di Prato;

B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

LACARIA LUCIANO C.G.I.L.

VAROCCHI ADRIANO C.G.I.L.

TARGIONI GIANCARLO C.G.I.L.

PETRÀ FRANCA C.I.S.L.

ARONICA CALOGERO C.I.S.L.

BETTOCCHI Bruno U.I.L.

C) Componente in rappresentanza dei dirigenti di azienda:

GAZZOLO Francesco C.I.D.A.

D) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

INDUSTRIA: ANDREA LO ROCCO UNIONE INDUSTRIALE PRATESE;

ARTIGIANATO: CECCONI SAVERIO CONFARTIGIANATO.

E) Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI: LANDINI Andrea COLDIRETTI - PRATO.

ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI: BARONCELLI CATERINA CONFCOMMERCIO.

Art. 2.

Sono nominati componenti delle speciali Commissioni del Comitato Provinciale, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 citata, i seguenti:

A) per la Commissione della categoria Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni:

FANTINI MAURIZIO COLDIRETTI - PRATO;

LANNI SABATINA C.I.A.;

LAZZERESCHI ANTONELLA UNIONE PRATESE AGRICOLTORI;

B) per la Commissione della categoria Artiziani:

GUALTIERI ALDO CONFARTIGIANATO;

COLLINA CLAUDIO CONFARTIGIANATO;

ARENA MARIA C.N. A. - Artigianato Pratese;

C) per la Commissione della categoria Esercenti Attività Commerciali:

VEGNI ENRICA CONFCOMMERCIO;

SCALI SERENA CONFCOMMERCIO;

MARRADI ASCANIO CONFESERCENTI.

Le speciali Commissioni previste ai precedenti punti A, B e C del presente articolo sono presiedute dai componenti del Comitato nominati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e, cioè, rispettivamente, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989.

Fanno, altresì, parte delle predette Commissioni speciali i componenti di diritto del Comitato Provinciale.

Art. 3.

Il Comitato e le speciali Commissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 restano in carica 4 anni a partire dalla data del presente Decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla sede Provinciale dell' I.N.P.S. di Prato, che ne curerà la successiva esecuzione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Prato, 14 dicembre 2010

Il direttore provinciale: SARTI

11A00221

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 novembre 2010.

Arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento applicativo;

Visto il vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Considerate le modifiche apportate al Programma operativo nazionale;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della suddetta legge;

Visto l'art. 3, punto IV dell'accordo multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma operativo 2007-2013 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le regioni dell'obiettivo di convergenza e dell'obiettivo non di convergenza, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008, che attribuisce alle regioni e alle province autonome la gestione della misura inerente le compensazioni socio economiche di cui all'asse prioritario 1, art. 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2009 recante «Arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate alla pesca del tonno rosso», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 8 ottobre 2009;

Visto l'art. 6, comma 7 del decreto legislativo n. 154/2004 e quanto previsto dai CCNL di settore in tema di concessione di finanziamenti pubblici agli imprenditori ittici;

Vista la raccomandazione 08-05, adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT) durante la sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con la quale è istituito un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 al fine di dare esecuzione alla suddetta raccomandazione;

Visto l'art. 21, lettera *a)*, punto *iii)* che prevede il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria al fine di una riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale;

Visto il nuovo piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso adottato il 27 aprile 2010 in sostituzione del piano di adeguamento di cui al decreto del 5 giugno 2009, al fine di conformarsi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 302/2009 e trasmesso alla Commissione europea;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 18 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione della capacità di pesca

L'arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con il sistema a circuizione nonché, per le sole unità di lunghezza superiore ai 24 metri fuori tutto con il sistema a palangari, può avvenire conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del regolamento di base.

Art. 2.

Attuazione della misura

1. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.

2. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento di base, dal regolamento applicativo e dalle disposizioni del piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. Potranno accedere al presente bando le unità da pesca con permesso speciale per la pesca del tonno rosso autorizzate ai sensi del regolamento (CE) 302/09 concernente il piano di ricostituzione del tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) 43/09 che abroga il regolamento (CE) 1559/07.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, dal proprietario dell'unità, è presentata all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, è trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, di seguito Ministero.

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda (allegato *A)* devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;

d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

3. Qualora l'importo del premio risulti superiore a € 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata alla prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 5.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del registro NN.MM. GG., o delle matricole, aggiornato.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine indicato al precedente comma, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e verificata la disponibilità finanziaria, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, che dovrà provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente, nonché comunicare al Ministero la data di avvenuta notifica.

4. Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in dieci giorni a far data dalla notifica della decisione di concessione.

L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile, il titolo è annullato e la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unità o alla sua nuova destinazione. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare caso per caso dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'Autorità marittima potrà concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista, o altra documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento dell'unità ad altra destinazione.

Art. 6.

Calcolo del premio

1. Relativamente alle domande presentate entro i termini di cui al presente bando, il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato F corrispondente alla tabella di cui al Programma operativo nazionale in corso di approvazione.

2. La stazza, espressa in GT, nonché l'anno di entrata in servizio calcolato ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986, è rilevata dall'Ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.

3. Ai sensi del Programma operativo nazionale, il premio di arresto definitivo corrisposto alle imbarcazioni destinate a finalità diverse dalla pesca sarà decurtato del 50%.

Art. 7.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, secondo le seguenti modalità:

a) 50% a titolo di acconto, su richiesta dell'interessato, al momento della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a procedere alla demolizione o nuova destinazione della nave nel termine prescritto all'art. 5, comma 5, previa presentazione di una polizza fideiussoria, a garanzia dell'importo anticipato, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, adottando l'allegato modello E;

b) saldo ad avvenuta demolizione o nuova destinazione della nave.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato secondo quanto previsto all'art. 6, è diminuito di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unità, calcolato *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo.

2. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* di cui al comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.

Art. 9.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorità marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio marittimo di nuova iscrizione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 34

Allegato A

Al ______________________

(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema a circuizione .

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ______________________ Nome ______________________
Codice Fiscale ______________________
Nato/i a ______________________ prov. __________ il ______________________
Attualmente residente/i a ______________________ prov. __________
In Via ______________________, n. __________ c.a.p. __________
Telefono ______________________ fax ______________________
(*persone giuridiche*)
Cognome ______________________ Nome ______________________
Codice Fiscale ______________________
Nato a ______________________ prov. __________ il ______________________
Attualmente residente/i a ______________________ prov. __________
In Via ______________________, n. __________ c.a.p. __________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ______________________
Codice Fiscale ______________________ e/o Partita I.V.A. ______________________
Ragione sociale ______________ con sede in ______________________ prov. __________
Alla Via ______________________, n. __________ c.a.p. __________
Telefono ______________________ fax ______________________

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ______________________ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) ______________ iscritta nelle matricole al n. ______________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. ______________ dell'Autorità marittima di ______________________, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) ______________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul C/c dedicato in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 art. 3, n. ______________, intrattenuto presso la banca ______________________, Abi n. __________, Cab. n. __________, IBAN ______________________, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, mediante ______________

Il sottoscritto si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 art. 3, a pena di nullità assoluta del premio erogato ed è consapevole delle sanzioni amministrative civilistiche in caso di inadempimento.

Il sottoscritto autorizza codesta amministrazione a considerare nulle le istanze eventualmente già presentate ai sensi del D.M. 6/8/2009 la cui istruttoria amministrativa non è stata conclusa alla data del presente bando.
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data firma

Allegato B

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DI ARRESTO DEFINITIVO DELLE UNITÀ DA PESCA AUTORIZZATE, CON PERMESSO SPECIALE, AD EFFETTUARE LA PESCA DEL TONNO ROSSO CON SISTEMA A CIRCUIZIONE.

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP;
VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTO il Reg. (CE) 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;
VISTO il decreto ministeriale n. ________________ del __________________ ;
VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. ______________________________, acquisita al protocollo n. ____________ del ____________________ per l'arresto definitivo della nave denominata ______________, n. UE __________ matricola ____________, da conseguirsi mediante ____________________________ (*specificare la modalità prescelta*);
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero ____________ dei registri ________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- risulta di proprietà di ______________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno ___________;
- è abilitata alla pesca con __________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. _________ del _______________;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________
- ha una stazza di GT _______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante _______________;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*

  VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
  € _____________ per __________________ erogato da ____________ il vincolo scade il ___________;
  € _____________ per __________________ erogato da ____________ il vincolo scade il ___________;
  ALTRI VINCOLI (*da specificare*)

____
Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato.

Allegato C

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave ________________iscritta al n.________ del ________________ al premio di arresto definitivo di euro ____________________(rif. Fascicolo n. ______/AD/____);
CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data__________;
VISTO il processo verbale del ____________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. _________ del ________ oppure autorizzazione provvisoria n. _______ del _______) della nave ____________________ iscritta al n. ___________ è stato restituito in data _____________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di notifica della decisione di ammissione:
Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante__________, entro il __________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data ________________
non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);
risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€___________per________concesso da _______________il vincolo si estingue il _______

€___________per________concesso da _______________il vincolo si estingue il _______

Atri vincoli (*da specificare*):

____

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN__________________________

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare l'allegato C completo dei seguenti documenti allegati:

- certificazione fallimentare e/o autocertificazione e/o Certificato della Camera di Commercio con la dicitura dello stato non fallimentare;
- richiesta certificazione antimafia se l'importo è superiore a € 154.937,00.

Allegato D

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. ________del______________riferimento fascicolo n. _________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ___________ del __________ al premio di arresto definitivo di €________________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n.____________ del __________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. ___________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. _________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi; *(tale indicazione è sostituita con l'indicazione del trasferimento ad altra destinazione);*

VISTI i registri di questa Autorità___________*(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per _________________a far data dal _______________________;

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole con l'annotazione di quanto sopra attestato.

Allegato E

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- **il regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;**
- **il regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca**
- **i predetti regolamenti prevedono, tra l'altro, l'adozione di misure destinate all'arresto definitivo delle attività di pesca ;**
- **il decreto ministeriale n. __________del___________ recante disposizioni per l'applicazione della misura "arresto definitivo" per le unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema a circuizione;**
- **con decreto ministeriale n. ____________ del ________ è stata approvato il progetto di arresto definitivo ____/AD/______ della nave ____________________ iscritta al n. _________ delle matricole navi maggiori/dei registri navi minori e galleggianti dell'ufficio marittimo di ____________________, e concesso il contributo di € ____________________ ;**
- **il titolo abilitativo all'esercizio dell' attività di pesca è stato riconsegnato all'Ufficio Marittimo di iscrizione in data _______________ ;**
- **il predetto decreto ministeriale n. _________ del _________ prevede, tra l'altro, che per l'erogazione dell'acconto del 50% del contributo venga prodotta apposita polizza fideiussoria;**
- **la polizza è intesa a garantire che il beneficiario del contributo rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dai richiamati regolamenti comunitari e le condizioni stabilite dal citato decreto ministeriale n. ______del__________ per l'ottenimento della liquidazione dell'acconto:**

Tutto ciò premesso

La sottoscritta Banca/Assicurazione ______________________________con sede legale in _________________________, iscritta nel registro delle imprese di __________________ al n. ___________, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità ______________________________, a mezzo dei sottoscritti signori:

____________________________________ nato a ________________ il________

____________________________________ nato a ________________ il________

nella loro rispettiva qualità di _______________________e di ___________________, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della _________________________cod. fiscale _______________________, beneficiario - in qualità di proprietario della nave - del contributo per la realizzazione del progetto _______/AD/_________, e a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di € _____________________ (euro _______________________) pari alla quota dell'anticipazione erogata oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. ___________ del ________ del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato *(periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca)*

La sottoscritta ____________________________, rappresentata come sopra:

1) **si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora il beneficiario del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento in vigore nello stesso periodo sul 50% dell'importo di contributo anticipato (quota nazionale) e in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo sul restante 50% dell'importo di contributo anticipato (quota comunitaria) ;**

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione ______________________ stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo abbia perso la proprietà della nave indicata nelle premesse, sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie – Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari", sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del ______________, e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione _________________________ darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del Codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione______________________ e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

_________, lì ________________

________________________ ________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) .

_________, lì ________________

________________________ ________________

ALLEGATO F

Premi per l'arresto definitivo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca a circuizione del tonno rosso

Categoria di nave per GT	Euro	
0≤10	16.500/GT	+3.000
11≤25	7.500/GT	+93.000
26≤100	6.300/GT	+123.000
101≤300	4.050/GT	+348.000
301≤500	3.300/GT	+573.000
501 e oltre	1.800/GT	+1.323.000

Il premio base utile per il calcolo dei premi effettivamente corrisposti per l'arresto definitivo sarà calcolato in base alla tabella sopra riportata, applicando, per le navi da 26 a 45 anni, una riduzione pari allo 0,3% per ogni anno in più rispetto ai 25 anni. Per la navi di età superiore ai 45 anni, i massimali saranno diminuiti del 6%.

11A00500

DECRETO 16 dicembre 2010.

Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico *OCM)*, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il proprio decreto 6 agosto 2009 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 479/2008;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto decreto 6 agosto 2009 per adeguarlo a talune disposizioni previste dal citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto pertanto di dover adottare, in sostituzione del richiamato decreto 6 agosto 2009, le disposizioni nazionali procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all'art. 118 sexies del reg. CE n. 1234/2007;

b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) per Regione, la competente Regione o Provincia autonoma, ovvero le competenti Regioni o Province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione;

d) per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

e) quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente "Denominazione di Origine Protetta" (DOP) ovvero "Indicazione Geografica Protetta" (IGP);

f) per "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" (DOCG) e "Denominazione di Origine Controllata" (DOC), le "menzioni tradizionali" italiane di cui all'articolo 118 duovicies, par. 1, lett. *a)* del reg. CE n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.

Art. 2.

Soggetto richiedente

1. Il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione per una DOP o IGP ai sensi del reg. (CE) n. 1234/2007 è qualunque Associazione di produttori, costituita dall'insieme dei produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purché rappresentanti gli interessi della relativa Denominazione.

2. L'Associazione di cui al comma 1 deve:

a) essere costituita ai sensi di legge;

b) avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello Comunitario della Denominazione per la quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della Denominazione interessata, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo;

c) essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;

d) fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazione della Denominazione interessata a livello Comunitario.

Art. 3.

Pluralità di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate più istanze per la stessa Denominazione la Regione provvede ad individuare il soggetto maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia di numero di imprese vitivinicole.

Art. 4.

Documentazione da presentare

1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione della Denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007, al Ministero – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio SAQ IX, per il tramite della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;

b) delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la protezione della Denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;

c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino:

- in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;

- in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento;

- in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

- in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

d) in caso di Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'elenco sottoscritto può essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi, relativamente agli associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentatività di cui alla lettera *c)*;

e) disciplinare di produzione, da compilare in conformità allo schema di cui all'articolo 14, comma 2;

f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art. 118 quater, par. 1, lettera *d)* del Reg. (CE) n. 1234/2007, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II del reg. (CE) n. 607/2009;

g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualità, la notorietà o altra caratteristica specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal disciplinare, con particolare riguardo a:

- le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;

- le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;

- le rese per ettaro espresse in quantità di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

- il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia;

- le tecniche e le modalità di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie;

- le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo;

- in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli;

- per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza.

h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale.

i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni:

- livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva;

- potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto;

l) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;

m) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell'art. 118 unvicies del reg. (CE) n. 1234/2007. L'importo e le modalità di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, deve essere presentata anche in formato elettronico. La documentazione di cui al comma 2, lettera *l)*, può essere presentata in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.

4. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente. La stessa domanda è presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.

Art. 5.

Disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:

a) tutti gli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) gli eventuali elementi idonei all'identificazione della Denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione devono essere comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.

2. Il segno o logo di cui al comma 1, lett. *b)* deve possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità ai principi della legislazione vigente riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume.

3. L'utilizzazione di un marchio già registrato può essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della Denominazione interessata.

Art. 6.

Esame domanda da parte della regione

1. Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, la Regione, previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda sul B.U.R., effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:

a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività, con particolare riguardo, per i casi di cui all'articolo 4, lett. *d)*, alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe;

b) la completezza della documentazione come individuata all'articolo 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal reg. (CE) n. 1234/2007;

c) la rispondenza del disciplinare alle norme del reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.

2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla Regione adeguati elementi di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della Regione.

3. Terminata l'istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la Regione trasmette al Ministero la documentazione di cui all'articolo 4, corredata dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente l'avviso di cui al comma 1.

Art. 7.

Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato

1. Entro 45 giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, il Ministero, anche avvalendosi del Comitato, verifica la completezza e la rispondenza della stessa documentazione alle disposizioni del reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.

2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Ministero d'intesa con la Regione ed il soggetto richiedente, convoca entro 60 giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita altresì la Regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare - con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.

3. Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 118 septies, paragrafo 5, lettera *b)* del reg. (CE) n. 1234/2007, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.

4. Alla riunione di cui al comma 2, aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, almeno un rappresentante del Comitato e almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della Regione, con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.

5. Successivamente alla riunione di pubblico accertamento, il Ministero sottopone la domanda al Comitato nella prima riunione plenaria utile, il quale esprime il proprio parere e formula la proposta di disciplinare aggiornata.

6. Qualora, in caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, nonché nel merito di taluni aspetti connessi al procedimento di cui al presente articolo, si renda necessaria una valutazione congiunta con la Regione, il Ministero, anche su richiesta della stessa Regione, convoca una Conferenza dei servizi, alla quale può assistere il soggetto richiedente. In caso di esito negativo della Conferenza, il procedimento è da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 8.

Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze

1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di produzione, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate e documentate, al Ministero stesso entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede al soggetto richiedente di predisporre le relative controdeduzioni. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del Comitato o suo delegato, con la competente Regione, il soggetto richiedente e il soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la Regione, decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha presentato le osservazioni. In caso di esito negativo, il procedimento è da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma 1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto richiedente, predispone il documento unico di cui all'art. 118 quater, par. 1, lettera *d)* del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed invia i citati documenti aggiornati al soggetto richiedente, che li restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero.

Art. 9.

Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi adempimenti del Ministero

1. Terminata la procedura di cui all'articolo 8, il Ministero:

a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare di produzione sul sito Internet del Ministero stesso;

b) trasmette alla Commissione Europea la domanda di protezione unitamente alla documentazione di cui all'articolo 118 septies, par. 5, lett. *b)* del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Nel corso della procedura a livello comunitario di cui agli articoli 118 octies, 118 nonies e 118 decies del Reg. (CE) n. 1234/2007, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla Regione.

3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla *G.U.* dell'Unione europea della decisione della Commissione di conferimento della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel registro di cui all'articolo 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero provvede a pubblicare sul sito Internet del Ministero stesso e sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione così come approvato dalla Commissione U.E.

Art. 10.

Domande di modifica del disciplinare – Art. 118 octodecies del Reg. CE n. 1234/2007

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di modifica del disciplinare, che comportano una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 118 quater, par. 1, lett. *d)* del Reg. (CE) n. 1234/2007, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale fattispecie analoga alla richiesta di modifica di un disciplinare DOP, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente documentazione:

a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare;

b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato IV del reg. (CE) n. 607/2009.

3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non è tenuto a produrre la documentazione già presentata per la domanda di protezione.

4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi:

a) la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la relativa denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. *g)*, *h)*, *i)* devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione;

b) la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le Denominazioni per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.

5. La riunione di pubblico accertamento è prevista soltanto per le modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche proposte ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 6.

6. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non comportano variazioni al documento unico di cui all'articolo 118 quater, par. 1, lett. *d)* del Reg. (CE)

n. 1234/2007, conformemente al disposto di cui all'articolo 118 octodecies, par. 3, lett. *a)*, il Ministero applica una procedura semplificata che comporta in ogni caso:

a) la presentazione della domanda con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte;

b) il rispetto della procedura di cui all'articolo 6.

Art. 11.

Cancellazione della protezione di una DO o IG – Art. 118 novodecies del Reg. CE n. 1234/2007 – Conversione da una DOP ad una IGP - Art. 28 par. 1 del Reg. CE n. 607/2009

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma.

2. Per la cancellazione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 118 novodecies del Reg. CE n. 1234/2007, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2010 e all'allegato V del Reg. CE n. 607/2009.

3. Per la conversione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 28 del Reg. CE n. 607/2009, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 607/2009.

4. Le competenti Amministrazioni seguiranno un *iter* procedurale adeguato all'esame delle domande di cui trattasi, fatte salve l'adeguata pubblicazione delle stesse domande ed il rispetto dei tempi procedurali, con particolare riguardo alla presentazione ed alla definizione delle eventuali opposizioni.

Art. 12.

Trasmissione alla U.E. delle domande di modifica del disciplinare, delle domande di cancellazione della protezione di una DO o IG, delle domande di conversione da una DOP ad una IGP e relativi adempimenti del Ministero

1. Terminata la procedura nazionale per l'esame delle domande di cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'articolo 9 del presente decreto, per quanto concerne gli adempimenti del Ministero connessi alla procedura comunitaria ed alla pubblicazione dei relativi documenti.

Art. 13.

Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura - Art. 72 del Reg. CE n. 607/2009

1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione Europea della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonché della domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, e della domanda di conversione di cui all'art. 11, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la Regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta apposita domanda al Ministero ed alla Regione corredata dalla seguente documentazione:

a) decreto ministeriale di approvazione del relativo piano dei controlli, presentato dall'autorità o dall'organismo di cui all'art. 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente Ufficio del Ministero – Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

b) dichiarazione con la quale si esonera espressamente il Ministero e la Regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione o della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE.

2. Sul sito internet del Ministero è pubblicato l'elenco delle autorizzazioni transitorie di cui trattasi.

Art. 14.

Disposizioni particolari e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le Regioni, previo parere del Comitato, sarà approvato lo schema di disciplinare di produzione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. *e)*. Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, lo schema di disciplinare di produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5.

3. A titolo di coordinamento con la normativa comunitaria si riporta in allegato la modulistica procedurale di cui agli Allegati II, IV, V e VI del reg. (CE) n. 607/2009 richiamati nel presente decreto.

4. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 73, par. 2, del reg. (CE) n. 607/2009 ed alle disposizioni di cui all'art. 7, par. 2, ed all'art. 31, par. 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per l'esame e la definizione delle domande di riconoscimento e di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DO e IG presentate al Ministero entro il 1° agosto 2009 si applica la procedura prevista dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, che dovrà concludersi, in caso di esito positivo dell'esame delle predette istanze, con l'invio alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, dei relativi provvedimenti e documenti.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto 6 agosto 2009 richiamato in premessa. Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 11

ALLEGATO

ALLEGATO II (Reg. CE n. 607/2009)

DOCUMENTO UNICO

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) […]
[*da completare a cura della Commissione*]
Numero di pagine (compresa la presente) […]
Lingua utilizzata per la presentazione della domanda […]
Numero del fascicolo [*da completare a cura della Commissione*] […]

Richiedente

Nome della persona fisica o giuridica […]

Indirizzo completo […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Status giuridico (per le persone giuridiche) […]

Nazionalità […]

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)
- Autorità del paese terzo (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari […]

Indirizzo completo/indirizzi completi […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Nome da registrare […]

Denominazione di origine (*) Indicazione geografica (*)
[*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Descrizione del vino/dei vini (*) […]
Indicazione delle menzioni tradizionali,
a norma dell'articolo **118 *duovicies***, paragrafo 1, lettera a) (**), collegate alla denominazione di origine o all'indicazione geografica […]
Pratiche enologiche specifiche (***) […]
Zona delimitata […]
Resa massima/rese massime per ettaro […]
Varietà di uve da vino autorizzate […]
Legame con la zona geografica (****) […]
Ulteriori condizioni (***) […]
Riferimento al disciplinare di produzione

[(*) Compreso un riferimento ai prodotti di cui all'articolo 118 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
[(**) Articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
[(***) Informazione facoltativa.]
[(****) Descrivere la natura specifica del prodotto e della zona geografica e il legame causale tra i due.]

ALLEGATO IV (Reg. CE n. 607/2009)

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) […]
[*da completare a cura della Commissione*]
Numero di pagine (compresa la presente) …]
Lingua della modifica […]
Numero del fascicolo [*da completare a cura della Commissione*] […]

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)
- Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari […]

Indirizzo completo/indirizzi completi […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Telefono, fax, e-mail […]

Nome […]
Denominazione di origine (*) Indicazione geografica (*)
[*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Nome protetto (*)

Descrizione del prodotto (*)

Pratiche enologiche impiegate (*)

Zona geografica (*)

Resa per ettaro (*)

Varietà di uve da vino impiegate (*)

Legame (*)

Nomi e indirizzi delle autorità di controllo (*)

Altro (*)
[*(*) cancellare le diciture inutili*]

Modifica

- Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico (*)

  Modifica del disciplinare di produzione che comporta modifiche del documento unico (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]
- Modifica di lieve entità (*) Modifica rilevante (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Spiegazione della modifica […]
Documento unico modificato [*su un foglio a parte*]
Nome del firmatario […]
Firma […]

ALLEGATO V (Reg. CE n. 607/2009)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) […]
[*da completare a cura della Commissione*]
Numero di pagine (compresa la presente) […]
Autore della richiesta di cancellazione […]
Numero del fascicolo [*da completare a cura della Commissione*] […]
Lingua della richiesta di cancellazione

Nome della persona fisica o giuridica […]

Indirizzo completo […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Nazionalità […]

Telefono, fax, e-mail […]

Nome contestato […]
Denominazione di origine (*) Indicazione geografica (*)
[*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Interesse legittimo dell'autore della richiesta […]
Dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo […]
Motivi della cancellazione

- Articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)

[*(*) cancellare le diciture inutili*]

Dimostrazione dei motivi […]
Nome del firmatario […]
Firma […]

ALLEGATO VI (Reg. CE n. 607/2009)

DOMANDA DI CONVERSIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA IN UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) […]
[*da completare a cura della Commissione*]
Numero di pagine (compresa la presente) […]
Lingua utilizzata per la presentazione della domanda […]
Numero del fascicolo [*da completare a cura della Commissione*] […]

Richiedente

Nome della persona fisica o giuridica […]

Indirizzo completo […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Status giuridico, dimensioni e composizione […]
(per le persone giuridiche)

Nazionalità […]

Telefono, fax, e-mail […]

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)
- Autorità del paese terzo (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari […]

Indirizzo completo/indirizzi completi […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Telefono, fax, e-mail […]

Nome da registrare […]

Prova della protezione nel paese terzo […]

Categorie di prodotti [*su un foglio a parte*] […]

Disciplinare di produzione

Numero di pagine […]

Nome del firmatario/Nomi dei firmatari […]
Firma/Firme […]

11A00561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2010.

Esclusione del medicinale azacitidina (Vidaza) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) datata 1° aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 2009, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale azacitidina (Vidaza), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica:

trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio-2 e alto secondo l'International Prognosis Scoring System (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Vista altresì la determinazione dell'AIFA del 18 ottobre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 - serie generale - del 2 novembre 2009, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale azacitidina (Vidaza), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 17 dicembre 2008, per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 23-24 novembre 2009, come da stralcio verbale n. 11;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale azacitidina (Vidaza) di cui alla determinazione dell'AIFA datata 1° aprile 2009, sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale azacitidina (Vidaza), di cui alla determinazione dell'AIFA datata 1° aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 2009, citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/1996.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

11A00213

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2010.

Modifica del regime di fornitura dei medicinali per uso topico contenenti il principio attivo Ketoprofene. (Determinazione FV/126/2010)

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Viste la determinazione AIFA del 1º luglio 2009, n. 160 con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisone della Commissione europea n. C(2010) 8646 del 29 novembre 2001 riguardante, nel quadro dell'art. 107 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni ad immettere in commercio i medicinali topici per uso umano contenenti il principio attivo «ketoprofene»;

Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 20 dicembre 2010;

Vista la deliberazione della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 dicembre 2010;

Ritenuto ai fini di tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare il regime di fornitura dei medicinali topici per uso umano contenenti il principio attivo «ketoprofene»;

Determina:

Art. 1.

1) I medicinali per uso topico contenenti il principio attivo «ketoprofene», ai fini della classificazione del regime di fornitura, sono soggetti a prescrizione medica secondo quanto previsto dall'art. 88 del decreto legislativo n. 219/2006.

2) A partire dal primo lotto di produzione successivo alla data di entrata in vigore della presente determinazione, è fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al comma 1 di riportare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario di tali medicinali la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

3) I farmacisti devono dispensare i medicinali di cui al comma 1 solo dietro presentazione di ricetta medica anche se trattasi di confezioni ancora prive sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario della frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

4) Trascorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione le confezioni che non recano le modifiche indicate nei comma 1 e 2 non potranno più essere dispensate al pubblico. Pertanto, dopo 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

5) Le confezioni già in commercio presso i punti vendita previsti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dovranno essere ritirati dal commercio a partire dall'entrata in vigore della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il dirigente: FERRAZIN

11A00210

DETERMINAZIONE 29 dicembre 2010.

Proroga dell'inserimento del medicinale «Trabectedina» (Yondelis) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 648/1996 per l'indicazione terapeutica: in combinazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD) nel trattamento di pazienti con cancro ovarico platino-sensibile recidivante dopo chemioterapia.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *G.U.* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *G.U.* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista in particolare la determinazione 1° dicembre 2009 (*G.U.* n. 293 del 17 dicembre 2009) relativa all'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale «trabectedina» (Yondelis), in virtù dell'autorizzazione all'immissione in commercio accordata dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2009 per la stessa indicazione di cui sopra, «nelle more» di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Considerato che l'art. 2 della richiamata determinazione prevede che il medicinale resti iscritto nell'elenco per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi;

Atteso che la negoziazione per l'introduzione in prontuario del farmaco in oggetto prosegue verso una soluzione positiva, che ragionevolmente si concluderà nei primissimi mesi del 2011, consentendo a Yondelis di poter essere utilizzato a fronte del rimborso pattuito;

Ritenuto opportuno mantenere la continuità d'accesso al farmaco Yondelis nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996 in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), per il trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile, affinché nessuna paziente possa subire una interruzione terapeutica, o un ritardo nell'intraprenderla;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 21 e 22 dicembre 2010, come da stralcio verbale n. 12;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

L'inserimento del medicinale «trabectedina» (Yondelis) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, in combinazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD) nel trattamento di pazienti con cancro ovarico platino-sensibile recidivante dopo chemioterapia, è prorogato fino al completamento delle procedure di autorizzazione e rimborso prezzo.

Art. 2.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 3.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http:/ /monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

11A00212

DETERMINAZIONE 29 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Myfenax», autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione /C 477 / 2010)

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale MYFENAX (micofenolato mofetile) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 21/02/2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/438/001 250 mg capsule rigide -uso orale -blister (PVC/PVDC/ALU) 100 capsule;

EU/1/07/438/002 250 mg capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) 300 capsule;

EU/1/07/438/003 500 mg compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) 50 compresse;

EU/1/07/438/004 500 mg compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) 150 compresse.

Titolare A.I.C.: TEVA PHARMA B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «nterventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nelle sedute del 28 settembre 2010 e del 23/24 novembre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 ottobre 2010;

Vista la deliberazione n del 27 del 21 ottobre 2010 consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale MYFENAX (micofenolato mofetile) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

250 mg capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) 100 capsule - AIC n. 039696012/E (in base 10), 15VFND (in base 32);

250 mg capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) 300 capsule - AIC n. 039696024/E (in base 10), 15VFNS (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 50 compresse - AIC n. 039696036/E (in base 10), 15VFP4 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) 150 compresse - AIC n. 039696048/E (in base 10), 15VFPJ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Myfenax è indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono un allotrapianto renale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale MYFENAX (micofenolato mofetile) è classificata come segue:

Confezione: 250 mg capsule rigide – uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) 100 capsule - AIC n. 039696012/E (in base 10), 15VFND (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 52,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 99,08.

Confezione: 500 mg compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 50 compresse - AIC n. 039696036/E (in base 10), 15VFP4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 52,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 99,08.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MYFENAX (micofenolato mofetile) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti - internista, pediatra, immunologo, ematologo, nefrologo (RNRL)

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

11A00357

DETERMINAZIONE 29 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Mycophenolate Mofetil Teva», autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione /476/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA (micofenolato mofetile) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21/02/2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/439/001 250 mg capsule rigide – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 100 capsule;

EU/1/07/439/002 250 mg capsule rigide – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 300 capsule;

EU/1/07/439/003 500 mg compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 50 compresse;

EU/1/07/439/004 500 mg compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 150 compresse.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 28 settembre 2010 e 23/24 novembre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 ottobre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 del 21 ottobre 2010 consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA (micofenolato mofetile) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

250 mg capsule rigide – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 100 capsule - AIC n. 039698016/E (in base 10) 15VHM0 (in base 32);

250 mg capsule rigide – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 300 capsule - AIC n. 039698028/E (in base 10) 15VHMD (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 50 compresse - AIC n. 039698030/E (in base 10) 15VHMG (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 150 compresse - AIC n. 039698042/E (in base 10) 15VHMU (in base 32);

Indicazioni terapeutiche: Mycofenolato Mofetile Teva è indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono un allotrapianto renale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Mycophenolate Mofetil Teva (micofenolato mofetile) è classificata come segue:

confezione: 250 mg capsule rigide – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 100 capsule - AIC n. 039698016/E (in base 10) 15VHM0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 52,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 99,08;

confezione: 500 mg compresse rivestite con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU) 50 compresse - AIC n. 039698030/E (in base 10) 15VHMG (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 52,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 99,08.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Mycophenolate Mofetil Teva (micofenolato mofetile) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti - internista, pediatra, immunologo, ematologo, nefrologo (RNRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

11A00358

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. – Aggiornamento 2009. (Deliberazione n. 27/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come da ultimo modificata con decisione n. 884/2004/CE;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra l'altro, il preventivo parere del CIPET sui suddetti contratti di programma e relativi aggiornamenti;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali è ricompreso il CIPET;

Visto il «Nuovo piano dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001 (*G.U.* n. 54/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, intitolata «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (c.d. «legge obiettivo»), parzialmente modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e visti i decreti attuativi della legge citata;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, e visto in particolare l'art. 14 che stabilisce che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma, e che tale contratto è stipulato per un periodo minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto in particolare l'art. 6-*quinquies* con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. «Fondo infrastrutture»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

l'art. 21, che per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla menzionata legge n. 443/2001 autorizza contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;

l'art. 25, che ha istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77, che — all'articolo 4 — ha destinato, nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2009 del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Gestore della rete, fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di interventi sulle reti

ferroviarie, funzionali alle attività di ricostruzione, resesi necessarie nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e visti in particolare:

l'art. 2, commi 232-234, che disciplina la realizzazione di progetti prioritari compresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche;

la tabella F, con riferimento agli stanziamenti di cassa previsti a legislazione vigente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e seguenti sui capitoli 7122 e 7124 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'atto di concessione a FS S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, avente scadenza al 31 ottobre 2060, e s.m.i.;

Visto lo statuto di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), società che, a seguito della scissione parziale di FS S.p.A., è subentrata a tutti gli effetti a FS S.p.A. medesima nei rapporti in essere per quanto riguarda l'atto di concessione ed il contratto di programma;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha proceduto all'approvazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge n. 443/2001 e viste le delibere 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005) e 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006) — rispettivamente — di integrazione e di rivisitazione del suddetto programma;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 63, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di «Contratto di programma 2007-2011 — parte investimenti — tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A.» (di seguito «contratto»);

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 6, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento per l'anno 2008 del suddetto contratto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*G.U.* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009;

Vista la delibera 26 giugno 2009, n. 51 (*G.U.* n. 14/2010 S.O.) con la quale questo Comitato, sulla base delle assegnazioni disposte a favore del Fondo infrastrutture con le citate delibere n. 112/2008 e n. 3/2009, ha quantificato le risorse allocabili rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno, riportando in apposito quadro programmatorio l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura e vista la successiva delibera 15 luglio 2009, n. 52 (*G.U.* n. 14/2010 S.O.), con la quale sono state apportate modifiche al suddetto quadro;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha approvato i progetti preliminari o definitivi delle infrastrutture strategiche e/o ha assegnato risorse alle medesime infrastrutture, nell'ambito del citato Programma di cui alla richiamata legge n. 443/2001 e viste in particolare, da ultimo, le delibere 31 luglio 2009, n. 71 (*G.U.* n. 29/2010), 22 settembre 2009, n. 81 (*G.U.* n. 51/2010) e 6 novembre 2009, n. 101, concernenti progetti di grande rilevanza finanziaria compresi nei corridoi europei TEN-T da realizzare per lotti costruttivi anche non funzionali;

Vista la nota 24 febbraio 2010 n. 7956, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e RFI S.p.A.;

Vista la nota 27 aprile 2010, n. 18140, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., in sostituzione della documentazione già trasmessa con nota 25 febbraio 2010, n. 8199, a seguito degli adeguamenti richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 9 aprile 2010, n. 8088;

Considerato che in data 31 ottobre 2007 è stato sottoscritto il contratto di programma 2007-2011 tra il Ministro delle infrastrutture e l'Amministratore delegato di FS S.p.A., registrato dalla Corte dei conti in data 28 dicembre 2007;

Considerato che in data 18 marzo 2008 è stato sottoscritto l'aggiornamento 2008 del suddetto contratto, registrato dalla Corte dei conti in data 24 aprile 2008;

Considerato che l'aggiornamento oggetto della presente delibera è stato predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del contratto medesimo, che prevede che a partire dall'anno 2008 ed entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti definiscano l'eventuale modificazione dei contenuti delle tabelle e delle tavole allegate al contratto, anche per tenere conto delle modificazioni delle risorse finanziarie disponibili;

Considerato che per l'aggiornamento 2009 il termine fissato dal contratto è stato posticipato al fine di definire gli aspetti evidenziati durante l'interlocuzione tecnica tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conseguente agli esiti delle sedute di questo Comitato del 6 marzo, 26 giugno e 15 luglio 2009 in materia di programmazione e finanziamento delle infrastrutture strategiche;

Considerato che l'approvazione della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), in particolare dell'art. 2, commi 232-234, ha reso possibile la programmazione delle grandi infrastrutture per lotti costruttivi non funzionali, subordinatamente al completamento delle procedure ivi previste, consentendo di programmare nell'aggiornamento in esame alcune importanti opere ferroviarie;

Considerato che con decreto 22 luglio 2009, n. 59274 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si è provveduto alla ripartizione del fondo di cui al citato art. 25 del decreto-legge n. 185/2008;

Considerato che nella seduta del 17 dicembre 2009 questo Comitato ha assegnato tra l'altro:

a RFI S.p.A. 117 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture e in particolare a valere sulla voce «adeguamento rete meridionale, partecipazione FS e interventi terra ponte» del citato «quadro di dettaglio», quale partecipazione all'incremento di capitale della Società Stretto di Messina,

al progetto «Variante di Cannitello» 7 milioni di euro a valere sul predetto fondo imputandoli in parte alla voce «infrastrutture viarie a terra essenziali alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina» e in parte alla voce «sistemi urbani e metropolitani di Bari e Cagliari» del citato «quadro di dettaglio»;

Considerato che, con nota 1° aprile 2010, n. 1382, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiarimenti concernenti il citato aggiornamento 2009 del contratto e che il Ministero suddetto ha risposto con nota 27 aprile 2010, n. 18093;

Considerato che nella seduta preparatoria del 12 maggio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del contratto subordinatamente all'assicurazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che il contratto stesso sia pienamente adeguato, in occasione dell'aggiornamento 2010, alle strategie previste dal quadro strategico nazionale e dal PON Reti e mobilità, come peraltro richiesto dalla Commissione europea da ultimo con nota 16 aprile 2010;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

dei contenuti dello schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. e della relazione informativa trasmessa al Ministero medesimo da RFI S.p.A. in data 20 aprile 2010, e in particolare:

che lo schema di contratto registra la modifica delle coperture finanziarie di competenza in relazione a:

allocazione dei definanziamenti intervenuti per legge, pari a 3.668 milioni di euro per la rete convenzionale (3.561 milioni di euro ai sensi del decreto-legge n. 112/2008, 32 milioni di euro ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, 25 milioni di euro ai sensi del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, 50 milioni di euro accantonati ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006 - legge finanziaria 2007) e 8 milioni di euro ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008 per la rete alta velocità/alta capacità;

allocazione di finanziamenti aggiuntivi pari a 1.432 milioni di euro derivanti da fonti diverse (Unione europea, altri enti finanziatori);

allocazione di finanziamenti aggiuntivi pari a 2.347 milioni di euro derivanti dalle risorse programmate nell'ambito del «quadro di dettaglio della delibera 6 marzo 2009» di cui alle citate delibere n. 51/2009 e 52/2009, così articolate:

a) 1.317 milioni di euro a valere sull'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008 (risorse legge obiettivo), la cui effettiva disponibilità è subordinata all'assegnazione da parte di questo Comitato;

b) 570 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, la cui effettiva disponibilità è subordinata all'assegnazione da parte di questo Comitato;

c) 460 milioni di euro a valere sull'art. 25 del decreto-legge n. 185/2008 e assegnati a RFI ai sensi del decreto interministeriale MIT/MEF n. 59274 del 22 luglio 2009;

riallocazione di finanziamenti già contrattualizzati nelle precedenti edizioni del contratto e in particolare:

a) 1.069 milioni di euro per fare fronte alle urgenti necessità relative ai programmi di manutenzione straordinaria e di altri interventi prioritari che non hanno trovato capienza negli stanziamenti disponibili, a discapito di fasi di programmi che presentano disponibilità non attivabili nel breve periodo o rinviabili, con esclusione di interventi relativi al settore della sicurezza;

b) 1.649 milioni di euro del FESR 2007-2013;

c) riallocazione di risorse della legge obiettivo destinate alle progettazioni preliminari dal decreto interministeriale n. 22589 del 30 dicembre 2004 e, in particolare, di avanzi finanziari pari a 30,3 milioni di euro;

introduzione di un meccanismo di copertura finanziaria per «tranches», con impegni programmatici dello Stato pari a 8.446 milioni di euro, finalizzato a consentire l'avvio dei lavori di lotti costruttivi anche non funzionali di opere incluse nella tabella A1 di cui al punto successivo;

che, con riferimento alla struttura del contratto:

nella tabella A, che mantiene la denominazione «opere in corso» sono incluse le opere per le quali sono state stanziate risorse in misura da garantire la copertura finanziaria intera o di fasi funzionali;

è stata introdotta la nuova tabella A1, concernente una nuova categoria di opere aventi il requisito di complessità tecnica e di impegno finanziario rilevante, da realizzare ai sensi del citato art. 2, commi 232-234, della legge n. 191/2009;

gli investimenti precedentemente inclusi nelle tabelle programmatiche B, C, D, sono stati riuniti in un unico documento informativo denominato "opere programmatiche per lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale" con la pianificazione indicativa dei fabbisogni finanziari di competenza per gli anni 2010 e 2011;

sono state trasferite in tabella A opere e risorse, per un valore di 1.044 milioni di euro, precedentemente incluse nella parte programmatica del contratto poiché sono stati rimossi i vincoli che ne limitavano l'operatività;

sono stati trasferiti in tabella E investimenti ultimati per un valore di 324 milioni di euro;

che lo schema di contratto riporta il quadro finanziario dei flussi di cassa e di spesa annuali;

che il definanziamento di 3.669 milioni di euro è stato operato sulla base dei criteri riportati nella delibera n. 10/2009, con riduzione prioritaria delle disponibilità di interventi inclusi nelle tabelle programmatiche non ancora oggetto di atti negoziali verso terzi e, ove necessario, di interventi inclusi nella tabella A;

che l'ammontare complessivo del «portafoglio investimenti» inseriti nelle Tabelle A e A1 del contratto è passato da 74,7 miliardi di euro dell'aggiornamento 2008 a 87,5 miliardi di euro dell'aggiornamento 2009, con un incremento di 12,7 miliardi di euro che — fermo restando il costo della rete alta velocità/alta capacità «"Torino-Milano-Napoli» pari a 32 miliardi di euro — è in gran parte riferibile all'inserimento tra le opere in corso delle opere della tabella A1;

che la coperture finanziaria del «portafoglio investimenti» del contratto, è così articolata:

(milioni di euro)

Tipologia investimenti	Disponibilità	Impegni programmatici garantiti dallo Stato per opere da realizzare per lotti costruttivi
Disponibilità (tabella *A)* – rete convenzionale e rete alta capacità	44.503	
Disponibilità (tabella *A)* – rete AV/AC Torino - Milano - Napoli	32.000	
Disponibilità (tabella A1) - progetti infrastrutturali da realizzare per lotti costruttivi	2.579	8.446
Disponibilità opere programmatiche		
Disponibilità totale	79.081	8.446

che nella tabella A1 della versione aggiornata dello schema di contratto risultano maggiori disponibilità sul progetto «Galleria del Brennero» pari a 16 milioni di euro, imputate ad altre fonti, rispetto sia alla precedente versione che a quanto riportato nella delibera n. 71/2009;

della richiesta di stralcio del progetto «Interventi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia–Reggio Calabria» dalle procedure della legge obiettivo.

Esprime parere favorevole

sullo schema di «Aggiornamento del contratto di programma 2007-2011, per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A.» nella stesura esaminata nell'odierna seduta subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

1) l'individuazione dei progetti nella tabella A1, come già indicato nelle premesse dello schema di contratto, resta subordinata all'attuazione dell'art. 2, commi 232-234, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010). In particolare, successivamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 232 e, se necessario, all'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 232 per quei progetti la cui copertura finanziaria è compresa tra il 10 e il 20 per cento del costo complessivo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà proporre a questo Comitato, anche ai fini di perfezionare le decisioni assunte con le delibere n. 71/2009, n. 81/2009 e n. 101/2009, per tutte le opere ivi incluse:

l'autorizzazione all'avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi;

l'individuazione del/i lotto/i costruttivo/i nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 232;

l'assunzione dell'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato;

2) per la copertura finanziaria del progetto «Galleria del Brennero», quantificata nella tabella A1 in 728 milioni di euro, l'aumento delle disponibilità rispetto a quanto riportato nella delibera n. 71/2009 è subordinato a specifica presa d'atto di questo Comitato della modifica della copertura finanziaria di cui alla sopraccitata delibera n. 71/2009, anche ai fini della individuazione del lotto costruttivo da avviare; nell'occasione dovranno essere indicate le motivazioni dell'aumento della medesima copertura finanziaria e la fonte delle maggiori risorse;

3) con riferimento al «Terzo valico dei Giovi», l'approvazione dell'incremento del costo, passato da 4.962 milioni di euro della delibera CIPE 80/2006 a 5.400 milioni di euro del presente aggiornamento 2009 del contratto, è subordinato alla trasmissione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, delle seguenti informazioni:

descrizione analitica della cause che hanno portato all'incremento del costo del progetto rispetto al limite di spesa individuato con la delibera n. 80/2006;

indicazione delle fonti di finanziamento alternative al bilancio statale, in particolare delle risorse europee nell'ambito delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T);

cronoprogrammi dei fabbisogni di competenza, delle contabilizzazioni e dei lavori per l'intera opera e per il suddetto 1° lotto costruttivo;

4) nella tabella 2 dell'allegato «Opere programmatiche per lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale», la quale non costituisce impegno contrattuale per RFI S.p.A., deve essere inserita — in apposita colonna aggiuntiva denominata «Opere con fasi già avviate nella tabella A»" — l'indicazione di quelle opere che presentano una fase funzionale avviata e come tali sono incluse nella tabella A «Opere in corso»;

5) nella tabella A deve essere inserita una nota che indichi, per i singoli interventi con copertura finanziaria a carico del Fondo infrastrutture programmata nel «Quadro di dettaglio della delibera 6 marzo 2009» di cui alle delibere n. 51/2009 e 52/2009, che «la disponibilità è subordinata all'effettiva assegnazione con apposita delibera di questo Comitato»; inoltre, nel settimo punto del quinto paragrafo delle premesse dell'aggiornamento 2009 del contratto le parole «assegnate dal CIPE» devono essere sostituite dalle parole «la cui effettiva disponibilità è subordinata all'assegnazione da parte del CIPE»;

6) la riallocazione dei fondi di legge obiettivo destinati alla progettazione preliminare di alcuni interventi del Programma delle infrastrutture strategiche è da intendersi approvata limitatamente al finanziamento di ulteriori esigenze delle medesime progettazioni preliminari, mentre l'utilizzo per il finanziamento di progettazioni definitive è subordinato alla specifica deliberazione di questo Comitato previa adozione di decreto interministeriale — da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE — che ridetermini la quota destinata alle progettazioni preliminari «liberando» le risorse eccedenti;

7) nella tabella A03 «Opere in corso – sviluppo infrastrutturale rete convenzionale» dello schema di contratto alla voce «Potenziamento linea Gallarate-Rho (progettazione + 1^ fase)» deve essere inserita una nota indicante le prescrizioni di cui al punto 3 della delibera CIPE di approvazione della relativa progettazione definitiva;

8) la voce concernente la «Variante di Cannitello: progettazione e assistenza all'attivazione a cura RFI e realizzazione opere a cura Società Stretto di Messina S.p.A." deve essere espunta dalla tabella «A04 opere in corso – sviluppo infrastrutturale rete alta capacità» e dalla tabella 7 della relazione informativa;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

ad adeguare il contratto, in occasione dell'aggiornamento 2010, alle strategie previste dal quadro strategico nazionale e dal PON Reti e mobilità, come peraltro richiesto dalla Commissione europea da ultimo con nota 16 aprile 2010;

a indicare in apposito prospetto, in occasione dell'aggiornamento 2010 del contratto di programma, le fonti di copertura di ciascun progetto incluso nelle tabelle A e A1;

a trasmettere contestualmente all'aggiornamento annuale del contratto di programma anche l'ultimo aggiornamento disponibile della relazione sullo stato di attuazione degli investimenti di RFI;

a trasmettere al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del DIPE, in considerazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 39/2009, una specifica relazione concernente l'utilizzo delle risorse per l'Abruzzo di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 39/2009 con indicazione in particolare:

del quadro di dettaglio degli interventi necessari e/o di quelli programmati;

delle esigenze finanziarie;

delle modalità di attuazione;

dei cronoprogrammi di realizzazione e di spesa;

con riferimento alla richiesta avanzata dal Gestore dell'infrastruttura di stralciare dalle procedure della legge obiettivo il progetto «Interventi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia–Reggio Calabria», a procedere secondo le procedure di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001;

a sottoporre lo schema di aggiornamento del contratto alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere;

a sottoporre nuovamente lo schema di contratto a questo Comitato, dopo la formulazione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, al fine di una valutazione collegiale delle eventuali osservazioni dalle stesse formulate, qualora siano richieste sostanziali modifiche dei contenuti dello schema esaminato da questo Comitato nell'odierna seduta.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÈ

11A00444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio IBI».

Con la determinazione n. aRM - 95/2010-555 del 26/11/2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto Biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: LATTULOSIO IBI.

Confezione A.I.C. n. 033721010.

Descrizione: «10 g granulato per soluzione orale» - 20 bustine.

Farmaco: LATTULOSIO IBI.

Confezione A.I.C. n. 033721022

Descrizione: «66,7% sciroppo» - flacone da 200 ml.

11A00204

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edronax».

Con la determinazione n. aRM - 96/2010-40 del 30/11/2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: EDRONAX.

Confezione A.I.C. n. 033632047.

Descrizione: 60 compresse 2 mg.

Farmaco: EDRONAX.

Confezione A.I.C. n. 033632035.

Descrizione: 20 compresse 2 mg.

11A00206

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Dobutamina Hospira», con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/116 del 24 novembre 2010

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale con conseguente modifica stampati

Medicinale: Dobutamina Hospira.

Confezioni: A.I.C. n. 032214013 12.5 mg/ml soluzione per infusione, flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Hospira S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 21 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A00211

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Appertex»

Estratto decreto n. 143 del 20 dicembre 2010

Con decreto n. 143 del 20 dicembre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Janssen Cilag S.p.a. via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese 20093 (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

Appertex blister da 30 compresse - A.I.C. n. 100004011.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00423

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neo-permastite».

Estratto decreto n. 142 del 20 dicembre 2010

Con decreto n. 142 del 20 dicembre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Ascor Chimici S.r.l. Via Piana, 265 - 47032, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Neo-Permastite «Tipo asciutta» 12 tubi-siringa da 5 g - A.I.C. n. 101456010;

Neo-Permastite «Tipo lattazione» 12 tubi-siringa da 5 g - A.I.C. n. 101456022.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00424

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leucofeligen».

Estratto decreto n. 141 del 20 dicembre 2010

Con decreto n. 141 del 20 dicembre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Virbac S.A. 1ERE Avenue - 2065 M - L.I.D. - 06516, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Leucofeligen - 1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 100062013;

Leucofeligen - 50 flaconi monodose - A.I.C. n. 100062037;

Leucofeligen - 10 flaconi monodose - A.I.C. n. 100062025;

Leucofeligen - 100 flaconi monodose - A.I.C. n. 100062049.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00425

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% liquido».

Estratto decreto n. 131 del 2 dicembre 2010

Con decreto n. 131 del 2 dicembre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Ascor Chimici S.r.l. via Piana, 265 - 47032, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Sulfametazina 20% - liquido Ascor Chimici S.r.l. - Tanica da 1 L - A.I.C. n. 102851019;

Sulfametazina 20% - liquido Ascor Chimici S.r.l. - Tanica da 5 L . A.I.C. n. 102851021.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00426

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prepavet complex».

Estratto decreto n. 130 del 2 dicembre 2010

Con decreto n. 130 del 2 dicembre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Italia S.r.l. via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano 2 - Segrate 20090 (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Prepavet Complex - flacone a tappo perforabile da 100 ml - A.I.C. n. 101344012.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00427

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobilis TRT+ND».

Estratto decreto n. 129 del 2 dicembre 2010

Con decreto n. 129 del 2 dicmbre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. Wim De Korverstraat 35 P.O.Box 31 - 5830, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Nobilis TRT + ND - flaconi da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102869017);

Nobilis TRT + ND - flaconi da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102869029).

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11A00428

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 128 del 2 dicembre 2010

Con decreto n. 128 del 2 dicembre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Formevet S.p.a. via Correggio n. 19 - 20149 (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Piumedoro Aria - flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103194041;

Piumedoro Aria - flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103194015;

Piumedoro Bagno - flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103200022;

Piumedoro Bagno - flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103200010;

Resolution Spot on - flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103733010;

Piumedoro Bagno - flacone da 100 ml - A.I.C. 103200034;

Resolution Spot on - flacone da 60 ml - A.I.C. n. 103733022;

Piumedoro Aria - flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103194027;

Parassicid Forte - scatola di 6 bustine da 10 g - A.I.C. n. 103205011;

Resolution Spot on - flacone da 12 ml - A.I.C. n. 103733034;

Piumedoro Bagno - flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103200046;

Piumedoro Aria - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103194039;

Parassicid Forte - flacone politene da 100 g - A.I.C. n. 103205023;

Parassicid Polvere - flacone da 200 g - A.I.C. 103209033;

Parassicid Polvere - flacone da 100 g - A.I.C. n. 103209021;

Parassicid Polvere - flacone da 50 g - A.I.C. n. 103209019.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00429

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Thiamil»

Estratto decreto n. 127 del 2 dicembre 2010

Con decreto n. 127 del 2 dicembre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Productions S.r.l. via Nettunense km. 20,300 - Aprilia 04011 (Latina), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Thiamil - Thiamil 200 flacone 100 ml - A.I.C. n. 102117025;

Thiamil - Thiamil 50 flacone 100 ml - A.I.C. n. 102117013.

I lotti già prodotti e presentì nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00430

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nuflor»

Estratto decreto n. 126 del 2 dicembre 2010

Con decreto n. 126 del 2 dicembre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Italia S.r.l. via Fratelli Cervi S.n.c. - Centro direzionale Milano 2 - Segrate 20090 (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Nuflorflacone da 20 ml A.I.C. n. 101595027.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00431

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quantum Dog Parvo»

Estratto decreto n. 125 del 2 dicembre 2010

Con decreto n. 125 del 2 dicembre 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Italia S.r.l. via Fratelli Cervi S.n.c. - Centro direzionale Milano 2 - Segrate 20090 (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Quantum Dog Parvo - Confezione da 10 flaconi di Parvo e 10 flaconi di diluente - A.I.C. 104030010;

Quantum Dog Parvo - Confezione da 25 flaconi di Parvo e 25 flaconi di diluente - A.I.C. 104030022.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

11A00432

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 2,5 mg/ml»

Estratto decreto n. 140 del 17 dicembre 2010

Procedura decentrata n. UK/V/0308/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ALFAMED 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico, per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.a.s. con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in lère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104056015;

flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104056027;

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 104056039.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: Fipronil 2,5 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) in cani e gatti;

per il trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus,) in cani e gatti;

per il trattamento dei pidocchi pungitori del cane (Trichodectes canis) e del gatto (Felicola subrostratus).

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 anno.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A00433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Equip FT»

Estratto provvedimento n. 264 del 17 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica EQUIP FT soluzione iniettabile.

Confezione: 10 flaconi monodose da 2 ml+10 siringhe e 10 aghi - A.I.C. n. 102351018.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl, con sede legale in Latina, Via Isonzo n. 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA raggruppate;

1) B.II.2 b. l - sostituzione o aggiunta sito rilascio lotti;

2) B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta sito produttivo;

Si autorizzano le seguenti modifiche:

1) aggiunta del sito produttivo di seguito indicato che si occuperà del rilascio dei lotti del prodotto finito (escluso controllo dei lotti) e del confezionamento secondario: Pfizer Animal Health S.A; Rue Laid Burniat 1; B-1348 Louvain-La-Neuve - Belgio.

2) modifica del nome del fornitore del principio attivo e del fabbricante del prodotto finito responsabile anche del rilascio dei lotti del prodotto finito:

da: Essex Animal Health Burgwedel, Im Langen Felde, 5 - 30938 Burgwedel, Germania,

a: Burgwedel Biotech GmbH, Im Langen Felde, 5 - 30938 Burgwedel, Germania.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vibri-fishvax»

Provvedimento n. 260 del 15 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vibri-Fishvax» vaccino inattivato in sospensione per immersione od iniettabile per trota e salmonidi in genere, spigola e orata.

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 101788014

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 101788038

flacone da 1000 ml – A.I.C. n. 101788026

Titolare A.I.C.: FATRO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) – Via Emilia, 285 – codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica, presentato dalla società titolare in data 1° giugno 2010 (prot. Ministero della Salute n. 10624 del 04/06/2010) e successive integrazioni.

La modifica, apportata al dossier di tecnica farmaceutica che impatta sugli stampati è la seguente:

modifica della indicazione della composizione quali-quantitativa del prodotto finito limitatamente ai principi attivi.

Pertanto, la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 ml di sospensione contiene:

Principi attivi:

- Antigene Listonella anguillarum: per ottenere una PRS (percentuale relativa di sopravvivenza) ≥ 70

- Antigene Vibrio ordalii: per ottenere una PRS (percentuale relativa di sopravvivenza) ≥ 70

Eccipienti: invariati.

Si autorizzano, altresì, le seguenti confezioni in polipropilene:

flacone in polipropilene da 500 ml – A.I.C. n. 101788077

flacone in polipropilene da 1 litro – A.I.C. n. 101788089

flacone in polipropilene da 100 ml – A.I.C. n. 101788091

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Socatil pasta».

Provvedimento n. 261 del 15 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario Socatil pasta, nelle seguenti confezioni e concentrazioni:

Socatil 50g/100g pasta per uso orale per bovini: confezione da 1 siringa da 100 g - A.I.C. n. 100132051 e confezione da 2 siringhe da 100 g - A.I.C. n. 100132048.

Socatil 7,5g/15g pasta per uso orale nei gatti e per uso topico nei cani: confezione da 1 siringa da 15g – A.I.C. n. 100132036.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Portella della Ginestra n.9 – Cavriago (RE) - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica, presentato dalla società titolare in data 11 settembre 2009 (prot. Ministero della Salute n. 16299 del 12/09/2009) e successive integrazioni.

La modifica, apportata al dossier di tecnica farmaceutica che impatta sugli stampati è la seguente:

- Inserimento validità dopo prima apertura e, precisamente:

- per la confezione da 1 siringa da 15 g (A.I.C. n. 100132036) la validità dopo prima apertura è pari a 21 giorni.

- per le confezioni da 1 siringa e 2 siringhe da 100 g (A.I.C. n. 100132051 e n. 100132048) la validità dopo prima apertura è pari a 5 giorni.

Si fa presente altresì che la validità del prodotto finito confezionato per la vendita rimane invariata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00436

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nicilan» di alcune confezioni

Decreto n. 135 del 15 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «NICILAN 40mg/10 mg - 200 mg/50 mg e 400 mg/100 mg» compresse per cani e gatti

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, S.A., con sede in c/ Barcelonés 26 (Plà Ramassà), 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcellona) Spagna

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios Calier S.A. Barcelonés 26 (Pla del Ramassà) Les Franqueses del Vallès (Barcellona) Spagna

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

40 mg/10 mg

12 compresse (2 blister) per cani e gatti A.I.C. numero 104274016

60 compresse (10 blister) per cani e attiA.I.C. numero 104274028

120 compresse (20 blister) per cani e gattiA.I.C. numero 104274030

240 compresse (40 blister) per cani e gattiA.I.C. numero 104247042

200 mg/50 mg

12 compresse (2 blister) per caniA.I.C. numero 104274093

60 compresse (10 blister) per caniA.I.C. numero 104274105

120 compresse (20 blister) per caniA.I.C. numero 104274117

240 compresse (40 blister) per caniA.I.C. numero 104247129

400 mg/100 mg

12 compresse (2 blister) per caniA.I.C. numero 104274055

60 compresse (10 blister) per cani A.I.C. numero 104274067

120 compresse (20 blister) per cani A.I.C. numero 104274079

240 compresse (40 blister) per cani A.I.C. numero 104247081

Composizione: ogni compressa contiene:

	40mg/10mg	200mg/50mg	400mg/100mg
principio attivo:			
amoxicillina (come amoxicillina triidrato)	40 mg	200 mg	400 mg
acido clavulanico (come clavulanato di potassio)	10 mg	50mg	100 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

cani e gatti (confezioni da 40 mg/10 mg)

cani (confezioni da 200 mg/50 mg)

cani (confezioni da 400 mg/100 mg)

Indicazioni terapeutiche:

È indicato per il trattamento delle infezioni batteriche causate da ceppi produttori di beta-lattamasi, resistenti alla amoxicillina: infezioni delle vie respiratorie, infezioni dell'apparato genito-urinario, infezioni dell'apparato intestinale e infezioni della cute e dei tessuti molli.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita : 36 mesi

Regime di dispensazione.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata

11A00437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Stellamune uno» e «Stellamune Mycoplasma».

Decreto n. 134 del 9 dicembre 2010

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrate a nome della ditta Pfizer Italia srl con sede in Latina, Via Isonzo 71 – codice fiscale 06954380157

Stellamune Uno

10 flaconi da 10 dosi (20 *ml)* A.I.C. numero 103530010

10 flaconi da 50 dosi (100 ml *cad)* A.I.C. numero 103530022

4 flaconi da 125 dosi (250 ml *cad)* A.I.C. numero 103530034

Stellamune Mycoplasma

flacone da 50 dosi (100 *ml)* A.I.C. numero 101984021

10 flaconi da 50 dosi (100 ml *cad)* A.I.C. numero 101984072

4 flaconi da 125 dosi (250 ml *cad)* A.I.C. numero 101984084

è ora trasferita alla ditta Eli Lilly SpA con sede legale e amministrativa in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci 731-733 – codice fiscale 00426150488 -

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato dall'officina farmaceutica Pfizer Animal Health S.A., Rue Laid Burniat 1 – Louvain-la-Neuve (Belgio)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel» polvere sterile.

Provvedimento n. 266 del 17 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Excenel» polvere sterile

Confezioni: A.I.C. numero 100403017 flacone da 1 gr per bovini e suini

A.I.C. numero 100403029 flacone da 4 gr per bovini e suini

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L. con sede in Via Isonzo, 71 – 04100 – Latina codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Revisione dei medicinali per uso veterinario (D.M. 4 marzo 2005) - Modifica tempo di attesa

Si autorizza, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la modifica relativa al tempo di attesa di carne e visceri dei bovini da 24 ore (1 giorno) a 48 ore (2 giorni).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00439

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproline» 2,5 mg/ml

Estratto decreto n. 139 del 17 dicembre 2010

Procedura decentrata n. UK/V/0305/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario FIPROLINE 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Francodex Santè Animale con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Alfamed S.a.s. nello stabilimento sito in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104057017;

flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104057029;

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 104057031.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: fipronil 2,5 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) in cani e gatti;

per il trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus,) in cani e gatti;

per il trattamento dei pidocchi pungitori del cane (Trichodectes canis) e del gatto (Felicola subrostratus).

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 anno.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A00440

Registrazione mediante procedura specializzata ed attribuzione del numero identificativo nazionale del medicinale «Porcilis AR-T DF».

Estratto provvedimento n. 256 del 3 dicembre 2010

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante Italia: Intervet Italia Srl.

Specialità medicinale: Porcilis AR-T DF.

Confezioni autorizzate:

flacone 100 ml in PET - 50 dosi - A.IC. n. 103870058 - EU/2/10/026/005;

flacone 250 ml in PET - 125 dosi – A.I.C. n. 103870060 - EU/2/10/026/006.

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2010) 6713 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

11A00441

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Miele della Valtellina».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Miele della Valtellina » come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Miele DOP della Valtellina, con sede in Albosaggia (SO), via Torchione n. 26, acquisito inoltre il parere della Regione Lombardia esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Valtellina»

Art 1
Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta "MIELE DELLA VALTELLINA" è riservata al miele conforme ai requisiti ed alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare, delle seguenti tipologie uniflorali e multiflorali:

- "MIELE DELLA VALTELLINA Millefiori di montagna"
- "MIELE DELLA VALTELLINA Millefiori d'alta montagna"
- "MIELE DELLA VALTELLINA monoflorale di Rododendro"
- "MIELE DELLA VALTELLINA monoflorale di Castagno"
- "MIELE DELLA VALTELLINA monoflorale di Acacia"
- "MIELE DELLA VALTELLINA monoflorale di Tiglio"

Art. 2
Zona di Produzione

La zona geografica di produzione, sia per la fase di raccolta in campo che per quella di estrazione e preparazione per il consumo, è delimitata dai confini del territorio della Provincia di Sondrio (Lombardia - Italia). Confina quindi a nord e ad ovest con la Svizzera, a sud - ovest con le province di Como e di Lecco, a sud con quella di Bergamo, a sud - est con quella di Brescia e ad est con la provincia di Trento e con quella di Bolzano. Tale territorio è caratterizzato dal bacino imbrifero del fiume Adda e quindi dalla sua valle principale: la "Valtellina", denominazione utilizzata comunemente per designare l'intero ambito provinciale. Geograficamente il territorio comprende anche il bacino imbrifero del fiume Mera (Valchiavenna), del torrente Spol (Valle di Livigno), le cui acque sono tributarie del Danubio, e la Val di Lei, appartenente al bacino idrografico del Reno. E' esclusa la Valle di Poschiavo, appartenente al bacino imbrifero dell'Adda, ma in territorio elvetico.
Gli apiari per la produzione di miele "**Millefiori di montagna**" sono localizzati, al momento della raccolta del nettare, ad un'altitudine compresa fra i *200 m* (ovvero la quota minima del fondo valle) e i *1.000 m* s.l.m.
In tale fascia altimetrica si possono occasionalmente raccogliere mieli **monoflorali** di "**Acacia"**, di "**Tiglio"** e di "**Castagno"** in relazione alle tecniche apistiche utilizzate, all'andamento climatico e alla vegetazione presente nelle singole zone.
Gli apiari per la produzione di miele "**Millefiori di alta montagna**" sono localizzati, al momento della raccolta del nettare, ad un'altitudine superiore a *1.000 m* s.l.m.
In tale fascia altimetrica si può raccogliere, in relazione alle tecniche apistiche utilizzate, all'andamento climatico e alla vegetazione presente nelle singole zone, miele **monoflorale** di "**Rododendro" e di "Tiglio"**.

ART. 3
Descrizione del prodotto

Per "MIELE DELLA VALTELLINA" si intende il miele prodotto da alveari localizzati, nel periodo di bottinatura del nettare, all'interno del territorio definito all'art. 2 ed estratto dai favi e preparato per la commercializzazione all'interno dello stesso territorio.
Il MIELE DELLA VALTELLINA multiflora è così definito:

- ***millefiori di montagna***, ovvero miele prodotto da alveari collocati dal fondovalle fino a quota 1.000 m. s.l.m.;
- ***millefiori d'alta montagna***, ovvero miele prodotto da alveari collocati in zone ad altitudine superiore a 1.000 m s.l.m.;

e possiede le caratteristiche chimico – fisiche, microscopiche ed organolettiche di tali fasce altitudinali.
Il MIELE DELLA VALTELLINA monoflorale è così definito quando proviene in prevalenza da un'unica origine florale e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche, come più avanti definite. Può essere delle seguenti varietà:

- ***rododendro,*** dizione utilizzata per il miele monoflorale di *Rhododendron* spp.;
- ***castagno,*** dizione utilizzata per il miele monoflorale di *Castanea sativa* Miller.;
- ***acacia***, dizione utilizzata per il miele monoflorale di *Robinia pseudoacacia* L.;
- ***tiglio,*** dizione utilizzata per il miele monoflorale di *Tilia* spp.

3.1 Caratteristiche fisico-chimiche generali

Contenuto di acqua, non superiore a 18,0 %
Indice HMF - Idrossimetilfurfurale inferiore a 15 mg/kg

3.2. Caratteristiche organolettiche e melissopalinologiche

Il MIELE DELLA VALTELLINA presenta caratteristiche organolettiche conformi alla sua origine naturale ed è privo di difetti obiettivi di natura organolettica, fisica, chimico-fisica, biologica e microbiologica. Il Miele della Valtellina all'analisi melisso-palinologica deve presentare un sedimento coerente con la sua origine botanica e geografica. L'indagine melissopalinologica è preminente anche nella definizione delle diverse varietà di prodotto.

3.3 Caratteristiche distintive dei diversi tipi di miele

Come conseguenza della diversa origine botanica ogni tipologia di miele possiede diverse caratteristiche organolettiche, melissopalinologiche e fisico-chimiche, così come di seguito specificato.

3.4 Caratteristiche del MIELE DELLA VALTELLINA millefiori di montagna

Caratteristiche organolettiche
Stato fisico: liquido appena estratto, va incontro a cristallizzazione con tempi e con caratteristiche variabili in funzione dei principali nettari che lo compongono.
Colore: da giallo paglierino ad ambra scuro, quando liquido; da bianco crema a marrone quando cristallizzato.
Odore: da lieve a forte intensità, di tipo fruttato, vegetale o caramellato; spesso con punte balsamiche e tanniche legate alla presenza di tiglio e castagno.
Sapore: da dolce ad amaro;
Aroma: simile all'odore.

Caratteristiche melissopalinologiche
Classe di rappresentatività: molto variabile, generalmente II - III - PK/10 g inferiore a 500.000.

Questo miele presenta un certo grado di variabilità in funzione dei diversi ambienti di stazionamento degli alveari. La flora che lo caratterizza è quella tipica delle vallate alpine con presenza costante di *Castanea*, *Robinia*, *Trifolium* spp., *Rubus* f., *Pyrus* f., Ericaceae, Compositae, Umbelliferae; frequentemente presenti *Tilia* e, nei mieli primaverili, *Salix*, *Prunus* f. e Compositae

forma T. Possono essere presenti anche specie ruderali e infestanti quali *Ailanthus*, *Verbascum* e *Parthenocissus*; con minore frequenza si ritrovano *Cornus sanguinea*, *Rhamnus*, Cariophyllaceae e Magnoliaceae. Tra le forme appartenenti a specie non nettarifere molto frequenti sono le Graminaceae, Plantaginaceae, *Fraxinus ornus*, *Sambucus nigra*, *Vitis, Chamaerops, Filipendula* e *Quercus*. Meno frequenti specie tipiche dei coltivi quali Chenopodiaceae, *Papaver* e *Zea*. Possono essere presenti indicatori di quota più elevata come *Polygonum bistorta*, *Myosotis*, *Melilotus, Acer, Helianthemum* e *Rhododendron,* che rivelano l'attitudine delle api a risalire le pendici. Alcune aree del versante retico (solivo) si evidenziano per la presenza marcata di pollini di *Genista t.* associata a *Quercus robur* e piante coltivate quali *Vitis* e *Zea mays*. I mieli del versante orobico, posto a bacìo, possono essere caratterizzati dalla presenza di essenze di ambiente più fresco e umido come *Aruncus vulgaris* e la specie endemica caratteristica di questa area orobica *Sanguisorba dodecandra*.

3.5 Caratteristiche del MIELE DELLA VALTELLINA millefiori di alta montagna

Caratteristiche organolettiche

Stato fisico: liquido appena estratto, cristallizza spontaneamente in alcuni (4-5) mesi dopo il raccolto, a cristalli fini e con consistenza cremosa, ma anche dura e compatta in funzione delle modalità di conservazione.

Colore: da quasi incolore a giallo paglierino allo stato liquido; da bianco a beige chiaro quando cristallizzato.

Odore: debole o di media intensità, generalmente di tipo fresco e fruttato.

Sapore: dolce senza note amare.

Aroma: come l'odore.

Caratteristiche melissopalinologiche

Classe di rappresentatività: molto variabile, spesso I - II - PK/10 g inferiore a 50.000.

Lo spettro pollinico è caratterizzato principalmente dall'associazione, in proporzioni variabili, di *Rhododendron, Rubus* e *Trifolium repens.* A questo gruppo si accompagnano spesso *Lotus corniculatus, Trifolium pratense,* Umbelliferae*,* Campanulaceae*, Polygonum bistorta, Trifolium alpinum,* in modo più saltuario troviamo *Myosotis, Pyrus f.,* Saxifragaceae*, Genista t., Tilia, Hippocrepis, Sanguisorba dodecandra,* Compositae. Lo spettro pollinico si compone anche di altre essenze alpine quali *Genziana,* Primulaceae, Geraniaceae, Ericaceae, *Trifolium hybridum*. Tra i pollini di specie non nettarifere si riscontrano comunemente Pinaceae*, Carex,* Graminaceae*, Rumex,* Urticaceae*,* Cupressaceae (*Juniperus*)*.* Possono essere presenti elementi di quota inferiore provenienti dai precedenti raccolti o per una bottinatura spinta, da avverse condizioni ambientali, a quote più basse. Indicatori di questa situazione possono essere: *Castanea, Robinia, Acer*, *Buddleya* e, tra le forme di specie non nettarifere, *Quercus, Sambucus, Fraxinus,* Scrophulariaceae. Questi indicatori restano comunque in piccola quantità: in particolare la presenza di *Castanea* nei mieli di alta montagna deve rimanere ridotta in modo che, anche in condizioni di elevate percentuali di questa forma pollinica, il PK/10 g non superi 50.000.

3.6 Caratteristiche del MIELE DELLA VALTELLINA di rododendro (*Rhododendron* spp.)

Caratteristiche organolettiche

Stato fisico: liquido appena estratto, cristallizza in alcuni mesi (4 - 5) dopo il raccolto, con cristallo fine, consistenza cremosa, ma anche dura e compatta in funzione delle modalità di conservazione.

Colore: da quasi incolore a giallo paglierino allo stato liquido, da bianco a beige chiaro quando cristallizzato.

Odore: debole quasi inesistente, generalmente di tipo fruttato.
Sapore: dolce.
Aroma: debole, fruttato e fresco.

Caratteristiche melissopalinologiche
Polline di *Rhododendron*: percentuale molto variabile, per lo più superiore a 25% (escludendo le specie non nettarifere ed iperrappresentate).
Classe di rappresentatività: generalmente I - PK/10 g inferiore a 20.000. In presenza di specie iperrappresentate (es. Myosotis*)* è accettabile una classe di rappresentatività II.
Il polline di *Rhododendron* è costantemente accompagnato da *Rubus* f. (*Rubus idaeus*), *Polygonum bistorta*, Campanulaceae, *Trifolium repens* ed *alpinum*, *Lotus corniculatus*, *Coronilla*/*Hippocrepis*, *Myosotis*, *Onobrychis*, *Helianthemum*, Compositae tipo A, T ed S. Possono essere presenti elementi di quota inferiore provenienti dai precedenti raccolti o per una bottinatura spinta, da avverse condizioni ambientali, a quote più basse. Indicatori di questa situazione possono essere *Castanea, Robinia, Acer*, *Buddleya* e, tra le forme di specie non nettarifere, *Quercus, Sambucus, Fraxinus,* Scrophulariaceae. Questi indicatori restano comunque in piccola quantità: in particolare la presenza di *Castanea* deve rimanere ridotta in modo che, anche in condizioni di elevate percentuali di questa forma pollinica, il PK/10 g non superi 50.000.

3.7 Caratteristiche del MIELE DELLA VALTELLINA di castagno (*Castanea sativa* Miller)

Caratteristiche organolettiche
Stato fisico: liquido, con cristallizzazione assente o molto ritardata nel tempo (dopo i 6 mesi).
Colore: ambra, più o meno scuro quando liquido, marrone se cristallizzato.
Odore: intenso, aromatico, pungente ed ammoniacale.
Sapore: poco dolce, con una distintiva nota amara.
Aroma: come l'odore.

Caratteristiche melissopalinologiche
Polline di *Castanea*: percentuale superiore a 90% .
Classe di rappresentatività: III - IV - PK/10 g superiore a 100.000.
A causa dell'iperrappresentatività del polline di *Castanea* l'analisi melissopalinologica, pur fornendo informazioni importanti, non permette di identificare univocamente i mieli uniflorali di castagno. Maggiore importanza deve quindi essere data alle caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche. Il polline di *Castanea* è presente nei mieli uniflorali di questa specie con una frequenza tale da mascherare tutte le altre componenti. Le altre specie sono quindi scarsamente presenti e sempre in percentuale molto ridotta. Tra queste le più frequenti sono le stesse che si trovano comunemente nel miele millefiori di montagna, con cui condivide l'area di produzione: *Rubus* f., *Robinia*, *Trifolium repens* gr., *Pyrus* f., Ericaceae, Compositae, Umbelliferae, *Tilia.* Possono essere presenti anche *Rhamnus* e *Clematis* e specie ruderali e infestanti quali *Ailanthus*, *Verbascum* e *Parthenocissus.* Tra le forme appartenenti a specie non nettarifere si possono ritrovare Graminaceae, Plantaginaceae, *Fraxinus ornus*, *Vitis, Filipendula* e *Quercus*. Possono essere eventualmente presenti indicatori di quota più elevata come *Polygonum bistorta*, *Myosotis*, *Melilotus, Acer, Helianthemum, e Rhododendron*.

3.8 Caratteristiche del MIELE DELLA VALTELLINA di acacia (*Robinia pseudoacacia* L.)

Caratteristiche organolettiche
Stato fisico: generalmente liquido; può presentarsi leggermente torbido per la presenza di cristalli.
Colore: da bianco acqua a giallo paglierino chiaro.
Odore: debole, generico di miele.
Sapore: molto dolce.
Aroma: debole, generico di miele o vanigliato.

Caratteristiche melissopalinologiche
Polline di *Robinia*: percentuali molto variabili, generalmente superiori a 15 % .
Classe di rappresentatività: I - PK/10 g inferiore a 20.000.
Data la iporappresentatività della specie, il polline di *Robinia*, si trova associato soprattutto a specie non nettarifere quali *Sambucus nigra*, *Rumex*, *Papaver*, *Helianthemum*, *Actinidia*, *Fraxinus ornus*. Le specie nettarifere che possono essere presenti sono *Cornus sanguinea*, *Rhamnus*, *Trifolium repens*, *Salix*, *Rubus* f., *Aesculus*, *Prunus* f., *Pyrus* f., *Acer*, Labiatae di tipo M, Ericaceae, Caryophyllaceae.
Nei pressi dei centri abitati maggiori (Sondrio), sul versante retico, si trova l'associazione tipica con *Ailanthus*. Nell'area orobica opposta (Albosaggia), può essere presente *Polygonum bistorta*. Nella bassa Valtellina (esempio Dubino e Piantedo) oltre alle essenze già viste, possono essere presenti *Tilia*, *Genista* f. ed *Erica arborea*. Anche all'inizio della Valchiavenna troviamo spesso l'abbinamento con *Tilia*. Nella zona di Teglio *Genista* f. può essere presente anche in percentuali rilevabili.

3.9 Caratteristiche del MIELE DELLA VALTELLINA di tiglio (*Tilia* spp.)

Caratteristiche organolettiche
Stato fisico: liquido appena estratto, cristallizza abbastanza lentamente (5 - 6 mesi), spesso con cristalli grossi.
Colore: da ambra chiaro ad ambra quando liquido, da bianco a beige quando cristallizzato.
Odore: di media intensità o forte, fresco, mentolato.
Sapore: dolce, ma può presentare una leggera componente amara.
Aroma: intenso, fresco, balsamico, mentolato e medicinale, molto persistente**.**

Caratteristiche melissopalinologiche
Polline di *Tilia*: percentuali variabili, generalmente molto basse, anche in relazione alla presenza di *Castanea.*
Classe di rappresentatività: I – II PK/10 g generalmente inferiore a 20.000. Fino a 100.000 in presenza di elevate percentuali di *Myosotis* o di *Castanea*.
A causa dell'iporappresentatività del polline di *Tilia* e della costante presenza di *Castanea,* specie invece fortemente iperrappresentata, l'analisi melissopalinologica, pur fornendo informazioni importanti, non permette di identificare univocamente i mieli uniflorali di tiglio. Maggiore importanza deve quindi essere data soprattutto alle caratteristiche organolettiche, in quanto anche quelle fisico-chimiche non sono caratterizzanti in modo conclusivo. Nei mieli uniflorali di tiglio la specie apparentemente prevalente è quasi sempre *Castanea*, presente spesso in percentuale elevata; però il PK/10 g non deve superare 50.000, indicando quindi un'origine di tipo secondario o terziario, comunque marginale nella formazione del miele. Le altre specie presenti evidenziano la

quota intermedia di produzione di questo miele; infatti si possono riscontrare sia le specie che generalmente si associano al castagno (*Robinia*, *Trifolium* spp., *Rubus* f., *Pyrus* f., Ericaceae, Compositae, Umbelliferae), sia quelle tipiche dei mieli di alta montagna: *Rubus* f. (*Rubus idaeus*), *Polygonum bistorta*, Campanulaceae, *Trifolium repens* ed *alpinum*, *Lotus corniculatus*, *Coronilla*/*Hippocrepis*, *Myosotis*, *Onobrychis*, *Helianthemum*, Compositae tipo A, T ed S.

ART.4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli alveari, dei produttori e dei confezionatori, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

ART. 5
Metodo di Ottenimento

5.1 Conduzione degli alveari

Gli alveari di produzione possono essere:

- "stanziali", cioè permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione;
- "nomadi", cioè interessati da spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture interessate o provenienti da postazioni esterne al territorio, ma che devono giungervi privi di melario o con melario vuoto.

E' vietato utilizzare, per la nutrizione proteica, pollini di origine diversa da quella strettamente locale. La conduzione degli alveari dovrà essere rispettosa delle buone prassi di conduzione apistica.

5.2 Prelievo, estrazione e preparazione al consumo

I locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione.
La qualità del prodotto viene assicurata con l'osservanza, da parte degli operatori, del "Regolamento delle buone prassi di conduzione apistica" che interessa le diverse fasi di allevamento delle famiglie, produzione, prelievo dei melari, estrazione del miele, preparazione al consumo del raccolto, conservazione dello stesso.

Art. 6
Legame con l'ambiente

Probabilmente per nessun'altro prodotto agricolo come per il miele, il legame tra zona di origine e caratteristiche del prodotto è così forte. Le variabilità del prodotto sono infatti strettamente connesse all'ambiente vegetazionale proprio del territorio. Il MIELE DELLA VALTELLINA è un prodotto fortemente legato alla tradizione locale.
Elementi di carattere storico-tradizionale - La produzione di miele nel territorio ha origini remote, come riscontrato in molta documentazione rintracciata: sia in atti notarili (es. notaio

Galli anno 1594) che nei cospicui riferimenti contenuti nei testi che descrivono l'economia locale. Una traccia dell'importanza dell'apicoltura rimane anche nelle ricette dei dolci tradizionali: il miele infatti rappresentava l'elemento base per i dolci locali, quali la "Cupeta" e i "Cicc". L'apicoltura razionale e produttiva si è sviluppata presto, andando precocemente a sostituire quella praticata con i bugni villici. A partire dagli anni '80 del '900 l'attività della struttura associativa locale si è orientata a promuovere un costante miglioramento della qualità del prodotto, istituendo un marchio di garanzia.

Fattori vegetazionali e agricoli: il territorio provinciale comprende essenzialmente due aree diverse, distinguibili per livello altitudinale, aspetto morfologico, caratteristiche vegetazionali e per il differente impatto delle attività umane. Sotto la quota 1.000 m s.l.m. la vegetazione è profondamente modificata dall'uomo, specie nel fondo valle (urbanizzazione) e in sponda soliva (viticoltura), con ampie zone di naturalizzazione specie in area orobica. In queste zone si producono mieli interessanti per la variabilità delle loro caratteristiche, legate alla composizione botanica dei diversi ecosistemi e alle prevalenze di importanti essenze nettarifere quali Castagno, Tiglio, Robinia. Le "terre alte" sono caratterizzate dalla presenza di alcuni fra i più importanti rilievi delle Alpi. In questo ambiente d'alta montagna si producono i mieli più rari e pregiati di flora alpina e di Rododendro.

Fattori produttivi: l'apicoltura valtellinese si configura come attività diffusa e sviluppata su tutto il territorio provinciale ed è caratterizzata da aziende produttive che operano con grande passione e in regime di part-time; l'allevamento delle api assume quindi un'importante ruolo di integrazione di reddito nell'ambito dell'economia debole dell'area montana. Tradizionalmente l'attività si compone anche di un nomadismo piano-monte per conseguire le produzioni di Millefiori d'alta montagna o di Rododendro. Questi sono mieli distintivi dell'apicoltura provinciale, per l'eccezionale qualità. Il Miele della Valtellina, nelle tipologie "Millefiori di Alta Montagna" e "Monoflorale di Rododendro", è costantemente premiato nei principali concorsi nazionali e regionali.

La provenienza del MIELE DELLA VALTELLINA é verificabile mediante l'analisi melissopalinologica.

6.1 Identificazione del prodotto.

Il MIELE DELLA VALTELLINA in ogni sua fase deve assicurare la tracciabilità del prodotto.

ART.7
Controllo

La verifica della conformità del prodotto al disciplinare è svolta da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl – Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) – tel. +39-0445-31 30 11 fax +39-0445-31 30 70 e-mail csqa@csqa.it.

ART. 8
Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente.
Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

- la denominazione "MIELE DELLA VALTELLINA" declinata in funzione della tipologia del prodotto come definito nell'art. 1 del presente disciplinare;

- l'acronimo “DOP” o per esteso “Denominazione d'Origine Protetta”;
- il logo comunitario;
- le modalità di conservazione: “da conservarsi in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce”;
- il termine preferenziale di consumo: “da consumarsi preferibilmente entro: mese ed anno”, corrispondenti a non più di 24 mesi dalla data di estrazione.

Possono inoltre comparire le seguenti indicazioni:

- indicazioni nutrizionali;
- consigli d’uso.

11A00560

MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 59 società cooperative aventi sede nella regione Campania

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d’ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all’indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 19/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	REALTA' SAN MARCHESE	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	CAMPANIA	01056940628	08/07/1996	
2	CASE IMPIEGATI CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	80008080626	23/04/1952	
3	LA TORRE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00935140616	20/10/1982	
4	RISCATTO	TELESE TERME	BN	CAMPANIA	00879450625	05/10/1989	
5	COOPERATIVA AGRICOLA TORRE DI PADULI	PADULI	BN	CAMPANIA	00690200621	28/06/1983	
6	MERCATO AGRO ALIMENTARE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00827520628	18/02/1986	
7	LAVORO 2000	MORCONE	BN	CAMPANIA	00790020622	08/07/1986	
8	NUOVA AGRI PADULI	PADULI	BN	CAMPANIA	00910390624	26/03/1991	
9	GARDEN	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00606600625	23/06/1981	
10	FRIEND'S HOUSE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00927960625	17/06/1991	
11	COMERID COOPERATIVA MERIDIONALE	CAMPOLATTARO	BN	CAMPANIA	00824210629	10/01/1987	
12	AGRI PARTENIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PANNARANO	BN	CAMPANIA	01166070621	07/06/1999	
13	CONSORZIO ANIA- CASA BENEVENTO	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00750270621	04/02/1985	
14	MOTOR PARK - VITTORIO PARRELLA	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	CAMPANIA	00625630629	17/05/1982	
15	IL FORTORE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BASELICE	BN	CAMPANIA	01170020620	10/09/1999	
16	CENTRO DENTALE SANNITICO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MOLINARA	BN	CAMPANIA	01205250622	19/09/2000	
17	OPERA BUFFA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01248190629	20/12/2001	
18	SWAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01354970624	20/09/2005	
19	PHOENIX SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01376430623	27/04/2006	
20	FUTURA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01039710627	10/01/1996	
21	COOPERATIVA AGRICOLA FORTORE	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	CAMPANIA	00745000620	01/03/1985	
22	IL NUOVO MILLENNIO	BASELICE	BN	CAMPANIA	01160740625	03/04/1999	
23	BELVEDERE DEL SANNIO	SANT'ANGELO AL CUPOLO	BN	CAMPANIA	00812690626	03/04/1973	
24	AZZURRA	PADULI	BN	CAMPANIA	00753430628	11/06/1985	
25	L'ALBERO DELLE STREGHE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01172810622	02/09/1999	
26	MACONDO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	00250670627	17/03/1979	
27	EASY JOB SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BUONALBERGO	BN	CAMPANIA	01349630622	04/07/2005	
28	BUS SERVICE	APICE	BN	CAMPANIA	01124460625	04/02/1998	
29	IL RISVEGLIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FRASSO TELESINO	BN	CAMPANIA	01354560623	14/09/2005	
30	COOPERATIVA SOCIALE SAN PIO	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01361320623	23/12/2005	
31	LA SCIARRA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00614500627	26/01/1982	CCI
32	A.I.E.C.	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01308300621	27/01/2004	
33	TERRAE SANNITAE	SANT'AGATA DEI GOTI	BN	CAMPANIA	01353590621	05/09/2005	
34	E.S.A. -PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BRUSCIANO	NA	CAMPANIA	04182511214	08/03/2002	UNCI
35	EUROIMPRESIT APPALTI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	03686410634	19/02/1982	
36	NUOVI ORIZZONTI	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	05807971212	19/07/2007	
37	SOC.COOP. SOCIALE POMPEI PARK	POMPEI	NA	CAMPANIA	04451501219	09/04/2003	
38	DIONISO	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05764500632	22/12/1988	
39	MARINA DI VICO	VICO EQUENSE	NA	CAMPANIA	04251331213	17/07/2002	CCI
40	EXPO TRASPORTI	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05161471213	25/07/2005	CCI
41	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE THE SIGN	FRATTAMINORE	NA	CAMPANIA	05168241213	25/07/2005	

42	LA VOCE COOPERATIVA SOCIALE	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05913841218	19/12/2007	
43	I MAGGIO	BACOLI	NA	CAMPANIA	01562680635	22/05/1978	
44	GAUDIELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	LIVERI	NA	CAMPANIA	01483911218	11/05/1989	
45	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LUIGI LUZZATTI	NAPOLI	NA	CAMPANIA	95003440633	15/07/1955	
46	VITTORIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01761450632	12/09/1978	
47	SUD SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80113660635	02/05/1979	
48	COOPERATIVA DILLINA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05959140632	02/11/1989	
49	COOP. LA SILVANA 81	QUARTO	NA	CAMPANIA	03577430634	02/12/1981	
50	AMICIZIA SOC.COOP.	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	90007230635	28/12/1981	
51	AURORA	TORRE DEL GRECO	NA	CAMPANIA	01276311212	23/01/1981	
52	ANNALEA 79	QUARTO	NA	CAMPANIA	01758910630	05/04/1979	
53	ARMA LA PRORA	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	90000130634	03/03/1955	
54	COOP.ART.C.C.P. COOP. ARTIGIANA CENTRO CULTURALE POPOLARE	POMIGLIANO D'ARCO	NA	CAMPANIA	01407860632	03/06/1977	
55	SIC-TIPO A-ZONA NORD EST-AB	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01769890631	27/03/1979	
56	SIC-TIPO A-ZONA EST-AA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01769940634	30/03/1979	
57	SIC-TIPO C- ZONA NORD-CB	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01769910637	28/03/1979	
58	NUOVO UMANESIMO CAMPANIA 27	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80052290634	23/04/1974	
59	PIANETA TERRA	QUARTO	NA	CAMPANIA	01419650633	21/09/1977	

11A00207

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 20 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 1° ottobre 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Istituto Collaudi e Verifiche S.r.l. con sede legale in Via Luigi Miceli, 62 - 87100 Cosenza:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo*B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo*G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

11A00214

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «C.S.I. Società cooperativa» in Tavagnacco

Con deliberazione n. 2622 datata 16 dicembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «C.S.I. Società Cooperativa» con sede in Tavagnacco, costituita addì 6 febbraio 2007, per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Zuliani, con studio in Udine, Via Nievo n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00209

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-012) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.